



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
PROVINCIA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 48 del 29/05/2025

ORIGINALE

OGGETTO: PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA - APPROVAZIONE ATTI, DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **21:00** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE composto dai Signori:

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
CARNOVALE TERESA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BECCIA SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
STIVALA DEBORAH	CONSIGLIERE	Presente
MENTO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
STROPPA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MORANDI ERNESTINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
CARNOVALE ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE GIUSEPPE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
AMENTE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ALBINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
DE FILIPPI CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente
VOLPE SANDRA	CONSIGLIERE	Presente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CIOCCA VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Di Bisceglie Mattia, Argirò Giuseppe, Puleo Antonino; Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Carnovale Teresa assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

All'inizio della trattazione del punto: "Ratifica Variazione alle Dotazioni del Bilancio di

previsione 2025/2027 adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale – art.42, comma 4 e art. 175, comma4 del D.Lgs.267/2000”, alle ore 21:33 prende parte alla seduta per partecipare ai lavori l'Assessore Formica;

Durante la trattazione del punto: “Variazione alle Dotazioni del Bilancio di previsione 2025/2027 – art 175 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267”, alle ore 22:02 prende parte alla seduta per partecipare ai lavori l'Assessore Ferrante;

All'inizio della trattazione del punto: “Processo di aggregazione volontaria Societaria nel Servizio di Igiene Urbana – sinergie tra Servizi a Rete – acquisto da parte di Cap Holding s.p.a. di partecipazioni sociali in Aemme Linea Ambiente s.r.l. di partecipazioni sociali in Aemme Linea Ambiente s.r.l. funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta – approvazione atti, documenti necessari e adempimenti conseguenti”, alle ore 22:57 abbandona la seduta l'Assessore Puleo;

Il Presidente del Consiglio Comunale invita il Sindaco ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno;

Prende la parola il Sindaco (come da verbale trascritto ed allegato alla presente Deliberazione);

Seguono gli interventi dei Consiglieri: Albini, Russomanno, Sindaco, Spendio;

Dichiarazione di voto:

Consigliere Albini – Partito Democratico = favorevole
Consigliere Russomanno – Fratelli D'Italia = favorevole
Consigliere Spendio – Noi per Trezzano = favorevole
Consigliere Malacarne – Forza Italia = favorevole

Non essendoci altri interventi, il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della Deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 30/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 18/12/2024 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 86 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027 con i relativi allegati di legge;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 08/01/2025 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025/2027";

RICHIAMATE le variazioni, anche compensative, disposte con provvedimenti amministrativi specifici;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19 Marzo 2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al P.I.A.O. 2025/2027 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), e preso atto del rispetto delle azioni in esso contenute;

PREMESSO che:

- a) il Comune di Trezzano sul Naviglio (di seguito, anche il "Comune") detiene una partecipazione sociale in CAP Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico, per una quota pari a 0,98% del capitale sociale;
- b) CAP Holding, a seguito di un processo di aggregazione straordinaria di numerose società pubbliche preesistenti nell'Ambito, svolge, secondo il modulo dell'*in house providing*, l'attività inerente al servizio idrico integrato in favore degli Enti Locali soci con decorrenza 1° gennaio 2014 e durata di anni venti, giusta Convenzione di affidamento sottoscritta il 20 dicembre 2013 con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, e successivamente adeguata il 29 giugno 2016 alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas, ed il sistema idrico n. 656/2015/R/IDR;
- c) Cap Holding è altresì proprietaria di impianti di smaltimento di fanghi e rifiuti liquidi nonché di impianti volti alla produzione del biogas e di energia elettrica e termica;
- d) il servizio idrico integrato ed il servizio di igiene urbana sono entrambi servizi a rete regolamentati dall'Autorità Nazionale ARERA che ha, da qualche anno, iniziato a regolamentare il settore dei rifiuti con deliberazioni molto simili al percorso avvenuto nel servizio idrico integrato nonché in altri ambiti;
- e) CAP Holding - su mandato di diverse assemblee dei Soci - sta valutando un'operazione industriale di crescita pubblico-pubblico che persegue l'interesse strategico di realizzare un'importante aggregazione tra società interamente pubbliche per la gestione efficiente del servizio di igiene urbana specialmente nei comuni dell'area Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano: in tale modo sarà possibile superare la frammentazione gestionale esistente a livello territoriale (senza costituire nuove società ma riducendone il numero) e, al contempo, sfruttare le sinergie derivanti dall'integrazione di diversi pubblici servizi economici a rilevanza locale (nel caso in questione, servizio idrico e gestione dei rifiuti) anche per migliorare e implementare il servizio idrico integrato già svolto sul territorio dei Comuni soci, con vantaggi in favore sia di questi ultimi che degli utenti finali del servizio (di seguito, l'"Operazione");
- f) il processo di aggregazione tra operatori del servizio idrico integrato e del servizio di igiene urbana consente, altresì, il perseguimento di economie di scala e di specializzazione che vanno a tutto vantaggio dei cittadini, essendo le tariffe determinate, almeno in parte, dai costi operativi del servizio stesso (c.d. *opex*);
- g) l'Operazione, come meglio descritta nel prosieguo, prevede l'ingresso di CAP

nella compagine societaria di AEMME Linea Ambiente - ALA S.r.l. (di seguito "ALA"), società a capitale interamente pubblico che svolge l'attività inerente ai servizi di igiene urbana ed ambientale in favore degli Enti Locali che ne detengono una partecipazione indiretta, secondo il modulo dell'*in house* a cascata;

- h) l'ingresso di CAP in ALA, oltre ad attivare un percorso di razionalizzazione volontaria delle gestioni mono o pluricomunali esistenti verso la costruzione di un gestore integrato di medio-grandi dimensioni, consentirà di conseguire vantaggi economici e gestionali anche nei servizi svolti da CAP in favore di tutti i Comuni soci, sia nel caso in cui il singolo Comune abbia deliberato o intenda deliberare - con successivo provvedimento - un affidamento del servizio di igiene urbana, sia nel caso in cui abbia un diverso operatore nel proprio territorio;
- i) alla presente deliberazione è stata allegata una compiuta descrizione dell'Operazione (par. 1), evidenziando il ruolo e le caratteristiche dei soggetti coinvolti (par. 1.1) e le principali finalità pubbliche perseguite dalle parti (par. 1.2), dando altresì conto della sussistenza dei requisiti per l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite, ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, in conformità agli insegnamenti della magistratura contabile espressi sul punto (par. 2). In particolare, le motivazioni illustrano che l'Operazione è strettamente inerente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (par. 2.1); sono inoltre evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva dell'Operazione (par. 2.2) e della sua convenienza economica, anche con riferimento alle modalità di scelta dell'erogazione del servizio e dei risultati attesi, in coerenza con i parametri stabiliti dall'art. 20 del TUSP (par. 2.3).

Sono analizzati anche i profili di compatibilità dell'Operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, compresi gli obiettivi di interesse pubblico specifici affidate alla gestione *in house* (par. 2.4), e di coerenza con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese (par. 2.5);

- j) la motivazione analitica contenuta nella presente deliberazione attiene all'acquisto di partecipazioni (indirette) in società già esistente, e non sostituisce quanto richiesto dalla legge per il caso di affidamento del servizio di igiene urbana e ambientale (D.Lgs. n. 175/2016 e D.Lgs. n. 201/2022), anche in punto di dimostrazione della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento *in house providing* e delle ragioni del mancato ricorso al mercato, aspetti - questi ultimi - che saranno valutati in un'eventuale successiva deliberazione inerente alle modalità di affidamento dei servizi interessati dall'Operazione;

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. a), e), g), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché dagli artt. 5, 7 e 8 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii..

VISTI e RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2, 14 e 15 della Legge Regionale Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- l'art. 3-*bis* del D.L. 3 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii.;
- l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii.;
- l'art. 19 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- gli artt. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 16 e 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'art. 42 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 16 voti favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono;
2. DI AUTORIZZARE E APPROVARE l'acquisizione, da parte di CAP Holding S.p.A., di una partecipazione societaria in AEMME Linea Ambiente S.r.l. secondo le modalità descritte in premessa, mediante acquisto da AMGA Legnano S.p.A. di una quota pari al 20,00% del capitale sociale della predetta società, al valore di Euro 3.488.600;
3. DI DARE ATTO che per la spesa di Euro 3.488.600 strumentale all'acquisto della quota di AMGA Legnano S.p.A. in AEMME Linea Ambiente S.r.l., CAP Holding S.p.A. attingerà dal proprio Piano degli Investimenti, destinato a progetti di sinergia *water-waste* nell'ambito dell'Economia Circolare (fuori tariffa) per complessivi 27,6 milioni di Euro, già approvato dall'organo assembleare in data 26 giugno 2024, senza alcun esborso o impegno economico/finanziario da parte del Comune;

4. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE lo schema di Statuto di AEMME Linea Ambiente S.r.l. revisionato e lo schema di Patto parasociale modificato allegati;
5. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è retta dalle motivazioni di soddisfacimento di interessi pubblici come meglio descritto nella documentazione allegata con particolare riferimento allo svolgimento di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete sui territori comunali;
6. DI DARE ATTO che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, comprensivo di allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e che, entro la data di scadenza prevista NON sono pervenute osservazioni;
7. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016;
8. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii.;
9. DI AUTORIZZARE E DEMANDARE al sindaco, o a persona da lui delegata, o agli uffici e organi competenti, per il seguito dell'istruttoria, il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Successivamente:

Con n. 16 voti favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere agli atti conseguenti ai fini della conclusione del procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARNOVALE TERESA

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA

PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

1.1 I SOGGETTI INTERESSATI

Come anticipato in premessa, l'Operazione prevede l'ingresso di CAP Holding in ALA, società a capitale interamente pubblico, che gestisce, secondo il modello dell'*in house providing*, il servizio di igiene urbana e ambientale in favore di 19 Amministrazioni comunali per un bacino servito di circa 300.000 abitanti, ad oggi partecipata:

- (i) per il 74,04% da AMGA Legnano S.p.A., società a capitale interamente pubblico, detenuto dai Comuni di Legnano, Parabiago, Canegrate, Villa Cortese, Arconate, Buscate, Magnago, San Giorgio su Legnano, Dairago, Robecchetto con Induno, Turbigo, Rescaldina, Cornaredo e Castellanza, che offre un modello di organizzazione *in house* a favore degli Enti Locali soci, per la gestione di diversi servizi pubblici locali, affidati anche infragruppo, secondo il meccanismo del controllo analogo indiretto (di seguito, "AMGA");
- (ii) per il 16,69% da A.S.M. S.r.l., società *in house providing* multiservizi partecipata dai Comuni di Magenta, Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Cuggiono, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e Sedriano) (di seguito, "ASM");
- (iii) per il 9,27% da A.M.S.C. S.p.A., società *in house providing* multiservizi partecipata dal Comune di Gallarate (socio unico) (di seguito, "AMSC").

In particolare, CAP intende acquistare da AMGA una quota pari al 20,00% del capitale sociale da essa detenuto in ALA, dietro pagamento di un corrispettivo fissato in aderenza alle valutazioni economiche effettuate dagli *advisor* di fiducia incaricati da AMGA e CAP.

Quanto al profilo soggettivo, le società interessate (CAP, ALA e i soci di ALA):

- sono società interamente pubbliche e partecipate, in via diretta o indiretta, da Enti Locali;
- operano secondo il modello dell'*in house providing* nella gestione dei servizi pubblici locali a rete, sulla base di gestioni di durata pluriennale, all'interno di territori contigui che costituiscono l'area c.d. vasta del Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano e territori contigui;
- presentano compagini societarie parzialmente sovrapponibili; nello specifico, come meglio si dirà nel prosieguo, CAP Holding è già partecipata dai Comuni soci di AMGA e di ASM. Pertanto, l'Operazione favorisce processi di razionalizzazione e di semplificazione delle strutture societarie esistenti, oltre a comportare, per alcuni Comuni, la riduzione del numero delle proprie società partecipate; in ogni caso l'Operazione non implica l'aumento delle società in essere;

- CAP, ALA, AMGA e ASM detengono partecipazioni in Neutalia S.r.l., società *benefit* a cui, come si vedrà, è stata affidata una complessa operazione industriale nell'ottica dell'economia circolare e dell'innovazione dei processi di gestione dei rifiuti tramite un rilancio tecnologico e gestionale dell'impianto di termovalorizzazione sito nel Comune di Busto Arsizio, recentemente destinataria di un importante finanziamento di *project financing* da 32 milioni di Euro finanziato da un *pool* di banche sotto la copertura SACE.

*

1.2 I PRESUPPOSTI DELL'OPERAZIONE E LE FINALITÀ PUBBLICHE PERSEGUITE DALLE PARTI

L'Operazione riguarda due società *in house* operative in ambiti di servizio pubblico locale a rete, in una logica di bacino, e consente di realizzare quanto auspicato dalla regolazione ARERA e previsto dalle normative ambientali in materia di rifiuti, generando sinergie che migliorino le *performance* delle società, attraverso un processo aggregativo che evita di creare una New.Co..

In particolare, quanto al servizio di igiene urbana, esso è inteso, nel quadro regolatorio vigente, come decisivo protagonista di politiche di sostenibilità a medio e lungo termine, lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti.

La normativa di settore riconfigura il soggetto gestore del servizio di igiene urbana, da mero esecutore di attività operative (raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento strade), ad "attuatore" dei principi europei dell'economia circolare, in un processo dinamico volto alla riduzione di produzione dei rifiuti, all'incentivazione dei comportamenti virtuosi (tramite sistemi di misurazione dei rifiuti conferiti al servizio pubblico), allo sviluppo di sistemi di raccolta raccordati ad impianti innovativi capaci di massimizzare il recupero di materia e la produzione di energia. In questa prospettiva, le società a partecipazione pubblica, con la loro vocazione principalmente diretta al perseguimento degli interessi della comunità amministrata e con i vincoli derivanti da una gestione coerente con i principi di economicità e di buona amministrazione anche economica, rappresentano una risorsa essenziale per i Comuni, specie nei processi aggregativi di organizzazione dei servizi verso ambiti di intervento sovracomunali.

Sulla base delle premesse considerazioni, l'aggregazione che l'Operazione si propone di realizzare è coerente:

- con quanto previsto dal Programma Regionale per la Gestione dei Rifiuti - PRGR, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. 6804 del 23 maggio 2022, che pone, tra gli altri, l'obiettivo di favorire l'aggregazione dei Comuni e prevede che l'attuazione del Piano medesimo venga realizzato "sia attraverso *aggregazioni volontarie di Enti Locali* che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno, sia attraverso la collaborazione con altri attori, istituzionali e non, con cui implementare azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi";
- con gli indirizzi strategici individuati dalla Città Metropolitana di Milano nel proprio Piano Strategico Metropolitano per il triennio 2022-2024 «Orizzonte 2026», tra i quali è ricompreso l'obiettivo del "*governo metropolitano della filiera dei rifiuti in chiave di economia circolare*", attraverso la promozione di un sistema gestionale integrato della

filiera dei rifiuti e del ciclo delle acque (pag. 112 - Obiettivi Strategici). In particolare, il Piano Strategico prevede *“di continuare l’approfondimento al fine di sperimentare e organizzare un sistema integrato di gestione dei rifiuti a scala sovracomunale che superi la frammentazione nella gestione della raccolta/smaltimento a favore di una gestione d’Ambito coordinata a livello metropolitano [...]”*; in particolare il Consiglio metropolitano del 22 febbraio 2017 e ss ha *“individuato e suddiviso l’area metropolitana in **7 Zone omogenee** [di cui 5 interessate dall’operazione di aggregazione come da Piano Industriale], caratterizzate da specificità geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali. **Ciascuna zona è funzionale ad articolare meglio le attività sul territorio ed a promuovere una sempre maggiore integrazione dei servizi erogati con quelli dei comuni**”*;

- con la *“Intesa quadro tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2015, n. 32”* sottoscritta in data 17 luglio 2024 che statuisce che *“Regione e Città metropolitana convengono sull’opportunità di sviluppare politiche, ciascuno alla propria scala, volte a ridurre la produzione di rifiuti con azioni dirette a sostenere l’economia circolare, da attuarsi anche mediante il coinvolgimento dei comuni. La Regione collabora con la Città metropolitana, monitorandone i risultati, nel perseguimento dell’obiettivo contenuto nel Piano strategico metropolitano di una gestione integrata e coordinata dei rifiuti urbani in ambito metropolitano (...)”* (art. 4 comma 1).

*

L’Operazione, che poggia su una logica di percorso di aggregazione, sinergia e razionalizzazione in relazioni pubblico-pubblico, si sviluppa lungo due direttrici principali:

- I. sotto un primo profilo, l’acquisizione da parte di CAP Holding di una quota di partecipazione in ALA consentirà a CAP di realizzare rilevanti sinergie a beneficio del servizio idrico integrato attualmente svolto dalla società, volte a produrre vantaggi economici e industriali, anche per le sue partecipate (es: CAP Evolution S.r.l., ZeroC S.p.A., Neutalia S.r.l.), e con ricadute immediate a beneficio di tutte le Amministrazioni socie e degli utenti finali del servizio;
- II. sotto un secondo profilo, l’aggregazione consentirà di migliorare le *performance* del servizio di igiene urbana attualmente svolto da ALA, che diverrà un operatore *in house* di larga scala, destinatario di affidamenti diretti anche dei Comuni soci di CAP che potranno valutare di attribuire affidamenti *in house* ad ALA, secondo il meccanismo del controllo analogo a cascata, e conseguentemente razionalizzare, anche attraverso operazioni straordinarie di incorporazione o di dismissione, società *in house* attualmente operative nel settore dei rifiuti di più piccole dimensioni, destinate ad essere assorbite dall’aggregazione in questione.

Le caratteristiche delle due direttrici sopra menzionate verranno ulteriormente dettagliate nella sezione relativa alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa che segue *infra*, al par. 2.4.

Si aggiunga che l'Operazione, ferma restando la creazione di un soggetto gestore integrato in grado di mantenere gli attuali affidamenti *in house* ed aggregarne di nuovi (come si vedrà in seguito, l'ambito di azione riguarda gli affidamenti attualmente gestiti per tramite di società pubbliche), mira a creare un soggetto abilitatore di servizi pubblici in grado di attrarre - nel rispetto della normativa vigente e, quindi, mediante procedure competitive - anche operatori privati qualificati per gestire specifiche attività che oggi non sono interessati a bacini di servizi troppo piccoli o per periodi di tempo limitati e che - di contro - avrebbero l'interesse a cooperare con un soggetto pubblico finanziariamente ed economicamente strutturato. In altre parole, l'Operazione tende a raggruppare società pubbliche dando vita a una sorta di "grande Ente d'ambito" che non limita la concorrenza nel mercato, ossia la possibilità per gli operatori economici privati di esercitare parti del servizio, perché destinato a operare tramite procedure di evidenza pubblica.

L'Operazione persegue importanti finalità pubbliche, quali:

- a. il mantenimento dell'assetto totalmente pubblico delle due società, che consentirà di valorizzare l'affidamento *in house* dei servizi pubblici da parte degli Enti soci, assicurando l'allargamento del bacino di utenti serviti, in un'ottica di *partnership* pubblico-pubblico strategica, razionale e sinergica a favore dei territori contigui serviti;
- b. il superamento della frammentazione di gestioni pubbliche di ridotte dimensioni, nei territori di riferimento delle Amministrazioni socie di CAP e di ALA, riducendo progressivamente il numero di società esistenti in ossequio ai principi di legge, mediante processi di aggregazione;
- c. il passaggio graduale e flessibile ad una gestione su area vasta, coincidente specialmente con il territorio dell'area Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano, già interessato dal Piano Industriale della società partecipata Neutalia, con conseguente ottenimento di omogeneità e continuità territoriale, economie di scala, contenimento dei costi e perseguimento di politiche di razionalizzazione degli *asset* e aggregazione delle gestioni;
- d. l'integrazione dell'intero ciclo dei rifiuti, includendo la raccolta, il conferimento, il trattamento/recupero, nell'ottica dei principi dell'economia circolare;
- e. l'utilizzo sinergico di infrastrutture tecnologiche e di impianti di proprietà pubblica presenti nell'ambito territoriale di riferimento, con impatti sull'economicità dei servizi erogati e nel rispetto del principio di prossimità;
- f. l'attivazione di politiche di sinergia con altri servizi a rete in particolare secondo la dinamica di processo *waste-water-energy*;
- g. il passaggio da una gestione annuale o di medio periodo ad una gestione pluriennale di lungo periodo, funzionale e coerente con la logica dell'assunzione di importanti investimenti pubblici per il miglioramento dei servizi, che richiedono di pianificare l'ammortamento dei costi secondo una programmazione economico finanziaria pluriennale.

*

Con riferimento alla prima direttrice (*i.e.* vantaggi per CAP e le sue partecipate in merito alla gestione del servizio idrico integrato), l'Operazione prevede l'attivazione di politiche di sinergia tra

servizi a rete *waste-water-energy* gestiti dalle due società coinvolte (CAP, anche con le sue partecipate, e ALA), sul presupposto che i due settori sono strettamente affini (servizi a rete regolamentati) e complementari quanto ad oggetto, con interconnessioni impiantistiche ed infrastrutturali, sia fisiche che digitali, oltre che di processi e *know-how*.

(i) Con specifico riguardo agli impianti e alle infrastrutture informatiche e digitali di cui CAP Holding è proprietaria (o di cui, comunque, ha la titolarità), che beneficeranno dell'integrazione dei servizi che supporta l'Operazione, si annoverano:

- l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, fango e vaglio di depurazione, di proprietà della società Neutalia S.r.l., partecipata da CAP oltre che da AMGA, ALA e ASM, sito nel Comune di Busto Arsizio. Con riferimento al predetto impianto, l'Operazione prevede un incremento nel primo triennio del 79% nelle quantità di rifiuti raccolti da ALA, che passeranno da 38 mila tonnellate a 68 mila tonnellate, integrando ampiamente – nel rispetto dei limiti autorizzativi - il quantitativo necessario a garantire i flussi previsti per assicurare la redditività dell'investimento pubblico;
- l'impianto di trattamento FORSU e produzione biometano, integrato a un impianto di smaltimento dei fanghi e a un depuratore, gestito dalla partecipata ZeroC S.p.A., presso la Biopiattaforma di Sesto San Giovanni (MI). Con riferimento al predetto impianto, l'Operazione prevede un incremento nel consumo di metano per autotrazione fino a 990.000 smc di metano/anno in grado di assorbire oltre il 46% della produzione annua di biometano dell'impianto in questione, contribuendo a garantire il riconoscimento degli incentivi previsti con l'utilizzo del biometano per autotrazione;
- l'impianto di trattamento delle terre di spazzamento stradale, gestito dalla partecipata CAP Evolution S.r.l., che si prevede di completare entro il 2026 presso l'impianto di Abbiategrasso. Con riferimento al predetto impianto, l'Operazione consente di prevedere una produzione nel 2027 di circa 5.000 tonnellate di terre da spazzamento stradale in grado di garantire il 30% della quantità annua prevista dall'impianto;
- le infrastrutture tecnologiche ed informatiche (CRM, ERP, WFM, etc.) realizzate per la gestione del servizio idrico integrato che risultano in *compliance* con la regolazione ARERA e che sono utilizzabili anche per il servizio di gestione rifiuti (servizi di *call center* telefonico, sportelli sul territorio, etc.), attraverso l'integrazione per entrambi i servizi in una unica «*Control room*» dei sistemi di telecontrollo per il monitoraggio delle attività sul territorio.

(ii) Con specifico riguardo alle attività svolte da CAP Holding per la gestione del servizio idrico integrato che possono trovare rilevanti sinergie operative con economie di scala e di specializzazione con le attività svolte da ALA come gestore del servizio di igiene urbana, sono state considerate:

- la telelettura dei contatori di utenza tramite sistemi di rilevazione posizionati sui mezzi della raccolta dei rifiuti, che consentirà di aumentare notevolmente il numero di letture acquisite per singolo contatore riducendo i costi di gestione del servizio e aumentando la qualità della fatturazione verso gli utenti;

- le attività di gestione delle richieste dei clienti (CRM) e dei servizi sul territorio (WFM);
- l'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio dei mezzi della raccolta dei rifiuti e per le attività di spazzamento stradale. In quest'ottica, l'Operazione prevede un contributo alla salvaguardia e alla tutela della risorsa idrica con processi di ottimizzazione nell'utilizzo di acqua per le attività di spazzamento stradale e di lavaggio mezzi, pari a circa 8.000 metri/cubi/anno;
- le sinergie nella gestione logistica e delle flotte aziendali (evoluzione delle tipologie e mix di veicoli utilizzati; razionalizzazione del mix di modelli utilizzati; ottimizzazione della anzianità media dei mezzi; riduzione dei mezzi utilizzati legata alla razionalizzazione dei percorsi e delle sedi; applicazione di nuove tecnologie informatiche per ridurre il rischio di incidentalità; utilizzo dei sistemi informativi dei veicoli per ottimizzazione dei servizi, etc.);
- le sinergie nella gestione delle infrastrutture informatiche (GIS, Telecontrolli, Control Room, etc.);
- le attività di *staff* connesse agli adempimenti regolatori, alla gestione degli appalti e degli acquisti, alla gestione del personale e alla gestione dei sistemi di *compliance* aziendale e della comunicazione e relazione con i cittadini, oltre che alla gestione e riscossione delle tariffe.

La crescita prevista dal Piano Industriale di ALA consente di consolidare il Piano Industriale del Gruppo CAP, con significativi vantaggi economici e finanziari anche sul bilancio di quest'ultimo e, di conseguenza, di tutti gli Enti Locali soci.

La possibilità, in particolare, di condividere infrastrutture fisiche e digitali già operanti nel servizio idrico e di svolgere attività in sinergia tra i due servizi considerati (gestione del servizio idrico e del ciclo integrato dei rifiuti) genera vantaggi economici con riflessi positivi sulla tariffa del servizio idrico. Nello specifico, gli impatti economici positivi su minori costi o maggiori ricavi del servizio idrico integrato sono stimati in circa 500.000 Euro/anno.

A ciò si aggiunga che il Piano Industriale di ALA prevede un ritorno economico dell'investimento effettuato da CAP rappresentato dalla redditività annualmente prevista che si riflette in dividendi ed in un crescente valore della partecipazione acquisita. È previsto infatti un EBITDA sul fatturato che si attesta sul 10% e un Rendimento del Capitale Investito (ROCI) che risulta su valori maggiori del 20% e di gran lunga superiore a quello di settore (WACC ARERA = 6,3%).

*

Con riferimento alla seconda direttrice (*i.e.* vantaggi per ALA e per i Comuni in relazione alla gestione dei servizi di igiene urbana e razionalizzazione delle partecipazioni comunali), l'Operazione accresce la forza aggregatrice di ALA e la espande in territori limitrofi già serviti dal servizio idrico fornito da CAP, sul presupposto che la gestione dei servizi a rete richiede dimensioni sovra comunali e di vasta scala che permettano di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia a favore della cittadinanza.

Infatti, l'ingresso di CAP Holding nel capitale sociale di ALA mette a disposizione di tutte le Amministrazioni comunali già socie di CAP un veicolo industriale pubblico, integrato ed efficiente

(ALA appunto), cui affidare un servizio di gestione integrata dei rifiuti beneficiando delle sinergie con il servizio idrico. Ciò consente di poter pianificare, altresì, operazioni straordinarie di razionalizzazione delle partecipazioni dei Comuni interessati anche tramite la fusione per incorporazione delle stesse nel sopradetto veicolo industriale.

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti offerto da ALA in seguito all'Operazione sarà caratterizzato da omogeneità prestazionale e continuità territoriale (specialmente area vasta del Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano beneficiando di maggiori economie di scala, del contenimento dei costi e dello sviluppo di politiche ambientali sostenibili, effetto dell'integrazione col servizio idrico già gestito da CAP, oltre che di importanti investimenti per potenziare la qualità del servizio.

Come meglio si dirà nei paragrafi successivi, per il primo triennio (2025-2027), un periodo di significativa crescita per ALA, con l'obiettivo di raggiungere altresì un aumento del fatturato superiore al 70% rispetto agli obiettivi dell'attuale Piano Industriale di ALA. Nel successivo periodo (2028-2035) si prevede di consolidare la dimensione organizzativa raggiunta, valorizzare economie di scala e di integrazione con altri servizi a rete (in particolare, come detto, con il servizio idrico integrato) e continuare con una crescita progressiva nei servizi gestiti.

A dimostrazione dell'effetto di razionalizzazione generato dall'Operazione, si precisa che, in sede di revisione annuale delle partecipazioni (31.12.2024), alcuni Comuni soci di CAP hanno già espresso l'indirizzo programmatico di valutare la possibilità di gestione del servizio in ottica di aggregazione territoriale su scala metropolitana al fine di massimizzare il potenziale sviluppo, crescita, qualità dei servizi e redditività di lungo periodo.

* * *

1. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO E NAZIONALE PER L'ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE (ARTT. 4, 5, 7 E 8 DEL D.LGS. N. 175/2016 - TUSP)
- 1.1 L'INERENZA DELLO SCOPO E DELL'ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ TARGET CON IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Quanto al vincolo di scopo e di attività, ALA, società *target* di cui il Comune acquisterà indirettamente partecipazioni, è società interamente pubblica che svolge in favore degli Enti locali soci indiretti le attività inerenti al servizio di igiene urbana e ambientale, servizio che rientra tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (c.d. vincolo di attività) e che, nella Regione Lombardia, deve essere garantito dagli Enti comunali.

Dunque, le attività della società di cui si intendono acquistare, indirettamente, partecipazioni hanno ad oggetto attività strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente (c.d. vincolo di scopo), di cui tutti i Comuni devono farsi carico stante le attuali previsioni di legge.

Quanto al vincolo di attività, si rileva inoltre che l'operatività di ALA riguarda potenzialmente tutti i territori dei Comuni soci indiretti, senza peraltro alcuna limitazione, dando vita ad un gestore integrato che, per le caratteristiche descritte e l'ambito di operatività per i Comuni interessati, non risulta sovrapponibile ad altri operatori di settore presenti sui territori.

Questa Amministrazione comunale ha effettuato altresì una approfondita valutazione rispetto al criterio della c.d. “indispensabilità dello strumento societario” per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Al riguardo, l’Operazione non prevede la creazione di una New.Co. ed è finalizzata, tra l’altro, alla razionalizzazione delle partecipazioni delle Amministrazioni socie di CAP. Dunque, l’Amministrazione comunale ha valutato la ragionevolezza e stretta proporzionalità non di un’operazione di costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma dell’acquisto di partecipazioni indirette. In questo peculiare contesto, è emerso che l’acquisto di partecipazioni indirette, senza alcun esborso o impegno economico/finanziario da parte del Comune:

- i) consente, nel breve termine, di raggiungere benefici “a cascata” sulle gestioni *in house* già in essere a vantaggio dei Comuni;
- ii) è lo strumento più efficace ed efficiente per raggiungere lo scopo di allargare la gestione *in house* del servizio di gestione dei rifiuti anche in favore di Comuni attualmente non soci indiretti di ALA, che, in alternativa, hanno impiegato o avrebbero dovuto impiegare altre società *in house* co-presenti sui medesimi territori senza che, tuttavia, veicoli societari di piccole dimensioni potessero o possano raggiungere risultati qualitativamente ed economicamente interessanti in termini di economie di scala e possano garantire quella sinergia *water-waste* che è elemento fondante dell’Operazione.

L’Operazione di aggregazione evita, tra l’altro, la creazione di ulteriori società pubbliche di minori dimensioni.

* * *

1.2 LE RAGIONI E LE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SUL PIANO DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

Per l’acquisto della partecipazione in ALA, oltre che per far fronte alle risorse necessarie per dare esecuzione all’Operazione, CAP attingerà dal proprio Piano degli Investimenti, destinato a tutti i progetti di sinergia *water-waste* nell’ambito dell’Economia Circolare (fuori tariffa) per complessivi 27,6 milioni di Euro, già approvato dall’organo assembleare il 26 giugno 2024.

Nessun esborso economico è dunque richiesto all’Amministrazione comunale né per l’acquisizione della quota, ovvero in termini di sostenibilità oggettiva, non essendo l’Operazione condizionata ad alcun aumento di capitale di CAP, né in termini di sostenibilità soggettiva, come si verrà adesso ad illustrare.

Essendo una operazione pubblico – pubblico che mira innanzitutto a conservare gli affidamenti *in house providing* in capo ad ALA e ad espanderli sempre secondo la stessa modalità di gestione a favore dei comuni soci di CAP Holding operanti nel territorio di riferimento, l’alienazione rientra nelle ipotesi eccezionali di cui all’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP.

Si precisa che la determinazione del *fair value* del 100% del capitale di ALA, su cui è stato calcolato il 20,00% pari al corrispettivo che CAP verserà ad AMGA (3,5 milioni di Euro), è stata effettuata dagli *advisor* di parte nominati da AMGA e da CAP (rispettivamente, PricewaterhouseCoopers PWC e Bernoni Grant Thornton) e asseverata dalla società CROWE sulla base dei *target* economico-

patrimoniali derivanti dal Piano Industriale di ALA relativo al periodo 2025-2027 approvato dalla società il 29 novembre 2024.

Di contro è prevista una redditività annuale che si riflette in dividendi e/o in un crescente valore della partecipazione acquisita, anche a beneficio dei soci indiretti. Infatti, l'EBITDA sul fatturato si attesta sul 10% e il Rendimento del Capitale Investito (ROCI) risulta su valori maggiori del 20% e di gran lunga superiore a quello di settore (WACC ARERA = 6,3%).

*

Dall'analisi dei dati economici estrapolati dai bilanci di ALA riferiti all'ultimo triennio, emerge un valore positivo a beneficio dei soci e non vi è alcun elemento che faccia presumere la sussistenza di rischi di situazioni di "perdita strutturale", come sotto meglio specificato e desumibile dalle relazioni di gestione depositate con il fascicolo di bilancio della società.

Si riporta di seguito la tabella esplicativa dei dati rilevanti esaminati (dati in Euro).

	2021	2022	2023
Valore della produzione	35.368.461	39.103.178	42.771.211
Risultato d'esercizio	253.994	496.481	1.805.940
Patrimonio netto	4.499.063	4.995.544	7.491.314

I dati sopra riportati dimostrano che il valore della produzione per ALA è in costante crescita. Quanto al patrimonio netto, ALA presenta una crescita costante nel triennio.

Dunque, sotto questo profilo, l'Operazione non presenta margini di rischio economico per il Comune socio indiretto.

Per quanto riguarda i costi di funzionamento dell'organismo societario, in particolare i costi relativi alla spesa per il personale, il prospetto di cui alla seguente tabella mostra la sostanziale coerenza della dotazione organica di ALA se rapportata al fatturato e alle attività di cui all'oggetto sociale. Non risultano necessarie azioni per il contenimento dei costi di funzionamento.

	2021	2022	2023
Costo del personale (Euro)	13.384.864	13.916.856	15.290.107
Numero Dipendenti	313	309	341
Indennità CDA (Euro)	14.362	16.364	24.688
Numero amministratori	5	5	5
Rapporto dipendenti / amministratori	63	62	68

Dall'analisi degli indicatori di rischio aziendale contenuti nella Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione di ALA e riportati nel bilancio di esercizio 2023, emerge, per ogni voce considerata (indice di struttura finanziaria, indice di disponibilità finanziaria e indice di onerosità dell'esposizione finanziaria), che la soglia di allarme è ben lontana.

Indicatori di rischio aziendale	2023	2022	2021
Debiti e altre passività a medio lungo	570.190	1.335.655	1.987.800
Patrimonio netto	7.491.314	4.995.544	4.499.063
Indice di struttura finanziaria	0,08	0,27	0,44
Soglia di allarme (> 0,5)	OK	OK	OK
Attività correnti	14.412.000	10.681.064	12.545.520
Passività correnti	10.054.282	8.283.603	8.975.784
Indice di disponibilità finanziaria	1,43	1,29	1,40
Soglia di allarme (< 69,8)	OK	OK	OK
Saldo proventi ed oneri finanziari	49.753	(35.782)	(20.530)
Fatturato	41.662.258	38.541.663	34.984.671
Indice di onerosità dell'esposizione finanziaria	0,12%	-0,09%	-0,06%
Soglia di allarme (< - 10%)	OK	OK	OK

*

Come emerge dal Piano Industriale per formare parte integrante della presente delibera, il Piano degli Investimenti connesso all'Operazione prevede investimenti complessivi nel primo triennio per 17,7 milioni di Euro necessari a sostenere la crescita prevista e con un incremento di 10 milioni di Euro rispetto al piano «*as is*» finanziati dai flussi di cassa operativi come meglio descritto nel suddetto Piano. Negli anni successivi, gli investimenti previsti si attestano a 6,5 Euro per abitante, con un investimento medio annuo di 4,2 milioni di Euro.

Gli investimenti nel primo triennio sono concentrati su quattro ambiti: (i) interventi di miglioramento delle infrastrutture (sedi e piattaforme), (ii) rinnovo delle flotte con mezzi a basso impatto ambientale, (iii) innovazione tecnologica nei servizi, (iv) digitalizzazione e comunicazione con clienti e cittadini.

Il Conto Economico evidenzia un consolidamento del margine EBITDA sul fatturato che si attesta sul 10% dei ricavi e un Rendimento Operativo del Capitale Investito (ROIC%) su valori maggiori del 20%.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia una costante crescita del Patrimonio Netto con una conseguente rivalutazione della partecipazione detenuta dai soci.

Il Prospetto di Cash Flow evidenzia flussi di cassa operativi positivi e adeguati a sostenere gli investimenti previsti.

La politica dei dividendi di ALA, compatibilmente con la vigente normativa, mira a garantire un adeguato equilibrio tra sostenibilità finanziaria e remunerazione del capitale investito, in base ai flussi di cassa disponibili dopo aver rimborsato debito e interessi, ed è determinata dall'applicazione del parametro finanziario del Debt Service Coverage Ratio (DSCR): dal 2028, se

tale parametro sarà superiore a 1.2, l'ammontare delle riserve distribuibili annualmente sarà pari all'80% dei flussi di cassa disponibili per i soci.

* * *

1.3 LE RAGIONI E LE FINALITÀ CHE GIUSTIFICANO LA SCELTA SUL PIANO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, ANCHE IN ORDINE ALLA GESTIONE DIRETTA O ESTERNALIZZATA DEL SERVIZIO

Come visto in precedenza (*supra*, par. 1), l'Operazione persegue l'interesse pubblico strategico di realizzare una *partnership* pubblico-pubblico con lo scopo, da un lato, di mettere a disposizione dei Comuni soci un veicolo industriale pubblico cui affidare il servizio integrato della gestione dei rifiuti secondo il modulo dell'*in house providing* a cascata (volontà peraltro già espressa da alcuni Comuni soci), valutando, contestualmente, di razionalizzare le proprie partecipazioni riducendole; dall'altro lato, l'Operazione consente di realizzare rilevanti sinergie a beneficio del servizio idrico integrato attualmente svolto da CAP, volte a produrre vantaggi economici e industriali, anche per le sue partecipate (es: CAP Evolution S.r.l., ZeroC S.p.A., Neutalia S.r.l.) e con ricadute immediate a beneficio delle Amministrazioni socie e degli utenti finali del servizio.

Le misure in concreto pianificate e i risultati attesi, relativi ad entrambe le direttrici di cui si compone l'Operazione sopra richiamate, sono già stati illustrati nei precedenti par. 1.2 e 2.2, e verranno ulteriormente sviluppati nel successivo par. 2.4 con riferimento alla coerenza con i profili di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione della partecipazione in ALA rappresenta la scelta discrezionale degli Enti soci volta a costituire un gestore integrato che, grazie all'attivazione di processi industriali sinergici sui servizi pubblici a rete dell'area vasta (specialmente nella zona Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano) e similmente a quanto avvenuto in altri territori (es: Bellunum Holding Srl e RetiAmbiente Srl) consenta il superamento dell'attuale frammentazione gestoria, coerentemente con le previsioni normative e pianificatorie degli Enti (es: PRGR di Regione Lombardia, Piano Strategico di Città Metropolitana di Milano), e il conseguimento di rilevanti economie con conseguenti benefici per gli utenti dei servizi idrico e rifiuti.

Ne deriva, da un lato, che la Società (ALA) risultante dall'Operazione, per le caratteristiche descritte, le dimensioni industriali, la capacità di investimento e l'ambito di operatività per i Comuni interessati, non risulta sovrapponibile ad altri operatori di settore presenti sui territori; dall'altro lato, all'esito dell'analisi delle partecipazioni già in essere dell'Ente locale, risulta che lo stesso non detiene partecipazioni in società che svolgono attività in alcun modo analoghe o simili a quelle sopra descritte (*i.e.* attività tipiche del gestore integrato di igiene urbana operante in numerose zone omogenee metropolitane, che sfrutta e implementa, attraverso la messa a disposizione di impiantistica di proprietà della società o dei soci quali isole ecologiche, impianti di smaltimento rifiuti liquidi, impianti di spazzamento strade, impianto di trattamento forsu e impianto di termovalorizzazione, etc., le connessioni tra i due servizi pubblici locali a rete dell'idrico e dei rifiuti).

In particolare, nel confronto con il quadro metropolitano sopraricordato, il Comune [●]

Inoltre, avvalendosi degli ulteriori parametri di valutazione indicati nell'art. 20 del TUSP, l'esame della documentazione compiuta dagli Uffici, in particolare l'analisi del prospetto della dotazione organica di ALA per l'ultimo anno disponibile, ha dimostrato che il numero dei dipendenti di ALA al 31 dicembre 2023 è di 341, evidentemente superiore al numero degli amministratori, pari a 5, e coerente con il complesso delle attività che ALA svolge attraverso mezzi e risorse proprio, con ciò confermando la congruità dell'organigramma aziendale rispetto ai servizi svolti in relazione all'oggetto sociale.

Secondo quanto emerge dall'analisi dei bilanci, ALA ha conseguito, nei tre anni precedenti, un fatturato medio pari ad Euro 38 milioni e pertanto superiore al milione di Euro.

Tra di essi rientra la previsione di un EBITDA sul fatturato che si attesta sul 10% e un Rendimento del Capitale Investito (ROCI) che risulta su valori maggiori del 20% e di gran lunga superiore a quello di settore (WACC ARERA = 6,3%). Tali valutazioni, compresa l'analisi del mercato di riferimento del singolo Comune e la valutazione comparativa tra le alternative modalità di gestione del servizio sempre rispetto a ciascun singolo territorio, saranno ulteriormente sviluppate al momento dell'affidamento del servizio, sia nella deliberazione del Consiglio comunale interessato sia nella relazione prevista dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022.

Appare infine evidente come la somma dei dividendi nonché dei *cost saving* dell'Operazione per CAP (stimati in circa 10/12 milioni di Euro durante l'intero piano) determini un vantaggio per la società acquirente e per tutti i suoi soci che godranno di somme in grado di stimolare politiche, ad esempio, di risparmio energetico (con l'attivazione di CER locali) e/o di politiche di supporto agli enti locali nel risparmio di acqua (es: nei plessi scolastici).

* * *

2.4 LA COMPATIBILITÀ DELL'OPERAZIONE CON I PRINCIPI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operazione mira, attraverso l'integrazione tra due realtà pubbliche radicate nel territorio, a generare significativi miglioramenti nella gestione sia del servizio idrico integrato (da parte di CAP) sia del servizio di igiene urbana e ambientale (da parte di ALA) e questo sia sotto il profilo dell'efficienza, grazie allo sviluppo di sinergie, sia sul piano del miglioramento della efficacia del servizio, grazie alla integrazione perseguibile su segmenti di attività.

Con riferimento alla prima direttrice (*i.e.* implementazione del servizio idrico integrato), già si è detto (par. 1.2 *supra*, cui si rimanda per completezza) dell'attivazione di politiche di sinergia tra i servizi a rete, in particolare secondo la dinamica di processo *waste-water-energy*: l'Operazione prevede l'utilizzo sinergico di *asset*, infrastrutture tecnologiche e impianti di proprietà pubblica presenti nell'ambito territoriale di riferimento, con impatti sull'efficienza ed economicità dei servizi stessi e l'applicazione concreta di iniziative di economia circolare e secondo il c.d. principio di prossimità.

In particolare:

- l'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, fango e vaglio di depurazione, di proprietà della società Neutalia S.r.l., partecipata da CAP oltre che da AMGA, ALA e ASM, sito nel Comune di Busto Arsizio, beneficerà dell'incremento di rifiuti raccolti e conferiti (da 38 mila tonnellate a 68 mila tonnellate nel primo triennio);
- l'incremento nel consumo di metano per l'alimentazione dei mezzi utilizzati nella raccolta rifiuti (fino a 990.000 smc di metano/anno) assorbirà oltre il 46% della produzione annua di biometano della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni gestita dalla partecipata ZeroC S.p.A.;
- l'impianto di trattamento delle terre di spazzamento stradale, gestito dalla partecipata CAP Evolution S.r.l., che si prevede di completare entro il 2026 presso il sito di Abbiategrasso, sarà alimentato, per una quota annua pari a circa il 30%, dalle terre da

spazzamento stradale derivanti dal servizio di igiene urbana e ambientale svolto da ALA (5.000 tonnellate nel 2027);

- le infrastrutture tecnologiche ed informatiche (CRM, ERP, WFM, etc.) realizzate per la gestione del servizio idrico integrato saranno utilizzate e integrate anche per il servizio di gestione rifiuti (unica «*Control room*» dei sistemi di telecontrollo per il monitoraggio delle attività sul territorio);
- numerose attività puntuali verranno implementate grazie all'integrazione dei due servizi. Tra le tante, si menzionano: (i) la telelettura dei contatori dell'acqua tramite sistemi di rilevazione posizionati sui mezzi della raccolta dei rifiuti; (ii) la gestione integrata ed efficiente delle richieste dei clienti e dei servizi sul territorio; (iii) l'utilizzo di acqua non potabile per il lavaggio dei mezzi della raccolta dei rifiuti e per le attività di spazzamento stradale, con un contributo alla salvaguardia e alla tutela della risorsa idrica pari a circa 8.000 metri/cubi/anno; (iv) la migliore gestione logistica e delle flotte aziendali (evoluzione delle tipologie e mix di veicoli utilizzati; razionalizzazione del mix di modelli utilizzati; ottimizzazione della anzianità media dei mezzi; riduzione dei mezzi utilizzati legata alla razionalizzazione dei percorsi e delle sedi; applicazione di nuove tecnologie informatiche per ridurre il rischio di incidentalità; utilizzo dei sistemi informativi dei veicoli per ottimizzazione dei servizi, etc.); (v) le attività di *staff* connesse agli adempimenti regolatori, alla gestione degli appalti e degli acquisti, alla gestione del personale e alla gestione dei sistemi di *compliance* aziendale e della comunicazione e relazione con i cittadini, oltre che alla gestione e riscossione delle tariffe.

Le integrazioni e le sinergie tra i due servizi considerati generano vantaggi economici con riflessi positivi sulla tariffa del servizio idrico. Nello specifico, gli impatti economici positivi su minori costi o maggiori ricavi del servizio idrico integrato sono stimati in circa 500.000 Euro/anno.

*

Con riferimento alla seconda direttrice (*i.e.* implementazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte di ALA), già si è detto (par. 1.2 *supra*, cui si rimanda per completezza) che l'Operazione consentirà di migliorare le *performance* del servizio di igiene urbana attualmente svolto da ALA, che si candida ad essere un operatore *in house* ancora più qualificato, destinatario di affidamenti diretti anche di Comuni soci di CAP che potranno esercitare il controllo analogo a cascata e razionalizzare, attraverso operazioni straordinarie di incorporazione, società *in house* attualmente operative nel settore dei rifiuti che verranno assorbite dal contesto più ampio dell'aggregazione in questione.

In tale modo si supera la frammentazione di gestioni pubbliche di ridotte dimensioni, riducendo il numero di società esistenti, assicurando il passaggio ad una gestione su area vasta (specialmente area Nord-Ovest della Città Metropolitana di Milano), con conseguente ottenimento di omogeneità e continuità territoriale, economie di scala, contenimento dei costi e perseguimento di politiche di razionalizzazione degli *asset* e aggregazione delle gestioni. Sarà inoltre superata la frammentazione dei diversi segmenti del ciclo dei rifiuti, verso una gestione integrata che parta dalla raccolta e si spinga sino agli impianti per il trattamento/recupero e produzione di energia.

Tra i principali risultati attesi, che configurano veri e propri obiettivi di interesse pubblico specifico affidate alla gestione *in house*, si annoverano:

- maggiore qualità del servizio. Il Piano Industriale prevede per tutte le gestioni, entro il primo triennio, il passaggio dal quadrante I-II attuale al quadrante IV dello schema regolatorio del TQRIF di ARERA. Ciò garantirà ai cittadini utenti maggiori tutele e un servizio di maggior qualità, con vincolo di pieno rispetto di tutti gli obblighi di servizio, inclusa l'introduzione di standard generali per i quali saranno previsti indennizzi automatici da riconoscere ai cittadini e obblighi completi in materia di registrazione dei dati e di comunicazione all'Autorità tramite specifici report. Per traguardare l'obiettivo sono previste azioni di:
 - digitalizzazione dei sistemi di controllo del servizio che garantiscano la rendicontazione delle attività (monitoraggio dell'impiego dei mezzi, letture TAG ritiri e svuotamenti cestini, definizione di *hot point* per il servizio di spazzamento, etc.);
 - miglioramento dei sistemi di tracciatura delle attività di servizio sul territorio;
 - sviluppo del sistema di WFM (Work Force Management) per la gestione delle attività delle squadre operative;
 - introduzione e sviluppo di piattaforme di CRM (Customer Relationship Management) per la gestione delle richieste dei cittadini sia telefoniche che a mezzo posta elettronica che tramite web per monitoraggio puntuale dei tempi di riscontro e chiusura;
- sviluppo di un modello omogeneo di raccolta dei rifiuti nell'interesse dei Comuni soci indiretti con i quali, nell'ambito delle strutture societarie dedicate (es: organismi del controllo analogo), si co-progetterà la migliore gestione del servizio in una logica di copertura dei costi - non meramente lucrativa - e di massimizzazione dei benefici a favore della comunità amministrata. A tale riguardo, già il Piano Industriale prevede lo sviluppo delle gestioni per ambiti territoriali con il superamento della logica del «confine amministrativo» e con lo sviluppo di un modello omogeneo di gestione, necessario per traguardare sfidanti obiettivi di raccolta differenziata e di sostenibilità ambientale. In particolare, il modello omogeneo prevede frequenze ottimizzate per le principali raccolte a domicilio e servizi integrativi per specifiche tipologie di rifiuto (es: ritiro ingombranti, grandi RAEE, sfalci verdi, raccolta indumenti usati, rifiuti tessili, pile/batterie, farmaci scaduti, olio vegetale, etc.). L'adozione del modello omogeneo abbinato allo sviluppo della tariffa puntuale (v. sotto) consente di ottimizzare le frequenze di raccolta riducendo costi operativi e di gestione, aumentare la percentuale di raccolta differenziata e i ricavi connessi alla sua valorizzazione e di conseguenza contenere le tariffe del servizio per i cittadini;
- sviluppo della misurazione puntuale. La misurazione puntuale dei conferimenti di rifiuti è uno strumento efficace per promuovere comportamenti virtuosi e migliorare la quantità di rifiuti differenziati avviati a recupero con un incremento medio della percentuale di raccolta differenziata di circa 10 punti percentuali, consentendo di traguardare l'obiettivo dell'84% di differenziata come previsto dal PRGR. Il Piano Industriale – nel rispetto delle

autonomie decisionali proprie dei Comuni che hanno affidato il servizio - si prefigge adottare in modo diffuso la misurazione puntuale passando da 100.000 a 200.000 abitanti serviti entro il 2027 e per tutta la popolazione servita entro il 2030 migliorando la percentuale di raccolta differenziata di bacino;

- maggiore tutela del decoro urbano. Il Piano Industriale prevede di sviluppare:
 - le attività di spazzamento e monitoraggio dei punti critici (es: potenziamento degli «Spazzini di quartiere», installazione di cestini geo-referenziati e dotati di *tag* per monitorare l'attività di svuotamento, rafforzamento del servizio di spazzamento manuale e svuotamento cestini nelle zone centrali, individuazione dei cestini target di abbandono e riempimento oltre limite, per le necessarie valutazioni, monitoraggio e servizi di pulizia rafforzata nei punti critici a supporto al decoro urbano in caso di abbandoni;
 - contrasto all'abbandono dei rifiuti (*littering*), attraverso l'installazione di fototrappole nei punti critici e il rafforzamento della presenza sul territorio anche con *steward* ambientali (obiettivo di 1 *steward* ambientale ogni 30.000 abitanti serviti, passando da 3 a 15 operatori);
- promozione dell'educazione ambientale. Il Piano Industriale prevede un incremento negli investimenti in comunicazione ed educazione ambientale, oltre che in digitalizzazione, attraverso:
 - progetti dedicati alle scuole per costruire la consapevolezza nelle future generazioni;
 - campagne di comunicazione per sensibilizzare in generale la popolazione;
 - strumenti informativi per rendere più semplici le informazioni sulle modalità di servizio e di separazione domestica;
 - sviluppo di canali *social* per la comunicazione con i cittadini;
- ottimizzazione e sviluppo dei centri di raccolta. In ottica di bacino territoriale (*i.e.* razionalizzazione sovracomunale), il Piano Industriale prevede di sviluppare una efficiente rete di Centri di Raccolta a disposizione dei cittadini garantendo prossimità e facilità di fruizione (accessibilità e ampiezza orari di apertura) e massima ampiezza di servizi forniti. In particolare, si prevede:
 - il raddoppio dei Centri di Raccolta Mobili - c.d. Eco-isole, rispetto alle tre attuali, entro il primo triennio;
 - di mettere a disposizione dei cittadini un centro di riuso ogni 150.000 abitanti che rappresenta il dimensionamento considerato ottimale;
 - di realizzare almeno un Centro delle Buone Pratiche per ogni Comune;
- ottimizzazione e utilizzo delle risorse in ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale. Il Piano Industriale prevede una forte integrazione tra le attività di gestione dei rifiuti e le attività del servizio idrico integrato in ottica di risparmio ed ottimizzazione delle risorse utilizzate (*i.e.* gestione dei servizi in logica di economia circolare e sostenibilità). Tra le linee di azione si prevede:

- l'utilizzo di acqua non potabile o acqua di riuso per attività di pulizia, spazzamento stradale e lavaggio dei mezzi raccolta dei rifiuti e spazzamento;
- l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale con motori elettrici oppure con combustibili di origine non fossile (biometano) prodotto da impianti di trattamento FORSU;
- l'ottimizzazione del numero di mezzi operanti sul territorio, integrando sistemi di lettura dei contatori acqua sulla flotta della raccolta rifiuti;
- l'utilizzo di infrastrutture dedicate al servizio di igiene urbana per la produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) per il servizio idrico integrato.

* * *

2.5 LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO PREVISTO CON LE NORME DEI TRATTATI EUROPEI E, IN PARTICOLARE, CON LA DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

Dalla documentazione esaminata si rileva l'assenza di elementi tali da evidenziare la sussistenza di interventi finanziari a favore della Società riconducibili ad "aiuti di Stato".

In particolare, L'Operazione non realizza alcun trasferimento di risorse pubbliche a favore di impresa o produzione tale da attribuire un vantaggio economico selettivo in grado di falsare o minacciare di falsare la concorrenza (art. 107, par. 1, TFUE).

Questo è peraltro facilmente accertabile dalla Autorità di settore, attenta a verificare l'aspetto della potenziale *cross subsidization* attraverso il monitoraggio del PEF e della contabilità separata oggi obbligatoria nel Servizio Idrico Integrato e che, in prospettiva, verrà prevista anche per il ciclo dei rifiuti.

Infatti, l'Operazione è realizzata secondo criteri coerenti con il mercato di riferimento e in coerenza con le previsioni normative, regolatorie e di indirizzo delle Autorità competenti in materia.

* * *

2.6 LA SOTTOPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DELIBERATIVO A FORME DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 5, comma 2, TUSP, si dà atto che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato depositato presso la Segreteria Comunale.

* * *

2.7 L'ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTT. 7 E 8 TUSP

Con riferimento alla competenza ad adottare la presente deliberazione, trattandosi di acquisto di partecipazioni comunali indirette in società già costituita, sussiste la competenza del Consiglio Comunale ai sensi degli artt. 7 e 8 del TUSP

PATTO PARASOCIALE

L'anno 2025 il giorno ----- del mese di ----- in Legnano tra:

AMGA Legnano S.p.A., con sede legale Legnano (Mi), via per Busto Arsizio, n. 53, capitale sociale 49.555.386,00 € i.v., iscritta al Registro Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 10811500155, REA MI839296, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente – AD, Pierluigi Arrara, nato ad Abbiategrasso (MI), il 28 giugno 1961, C.F. RRRPLG61H28A010L, munito dei necessari poteri per effetto di _____ (“AMGA”);

e

CAP Holding S.p.A., con sede legale in Milano, via Rimini n. 38, capitale sociale 571.381.786 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. I.V.A. n. 13187590156, REA MI1622889, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente del C.d.A., Yuri Santagostino, nato a Rho (Mi), il 06 gennaio 1985, C.F. SNTYRU85A06H264C, munito dei necessari poteri per effetto di _____ (“CAP”);

e

ASM S.r.l., con sede legale in Magenta (Mi), via Crivelli n.39, capitale sociale 16.307.585 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA C.F. 12990150158, REA MI1602761, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Presidente – AD, Andrea Zanardi, nato a Gattinara (Vc), il 30/08/1971, C.F. ZNRNDR71M30D938L, munito dei necessari poteri per effetto di _____ (“ASM”);

e

AMSC S.p.A., con sede legale in Gallarate (Va), via Aleardo Aleardi n. 70, capitale sociale 3.360.000 € i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Varese, C.F e P. IVA 02279540120, REA VA243372, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il Direttore Generale, Giuseppina Manuela Finistrella, Nata a Vigevano (PV), il 19/08/1968, C.F. FNSGPP68M59L872P, munito dei necessari poteri per effetto di _____ (“AMSC”)

(congiuntamente “**Parti**”, e ciascuna di esse “**Parte**”)

Premesso che:

- a) Le Parti sono socie di AEMME Linea Ambiente S.r.l. (d’ora in avanti anche solo ALA) iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 06483450968, REA MI 1895114, avente sede legale in Magenta, via Crivelli n. 39, e sede amministrativa e operativa in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, capitale sociale di 2.265.233,00 €, interamente sottoscritto e versato, secondo le seguenti quote di capitale sociale:
- AMGA Legnano S.p.A. 54,04%;
 - CAP Holding Spa 20,00%;
 - ASM Srl 16,69%;
 - AMSC Spa 9,27%.
- b) ALA svolge la propria attività secondo il modello dell’*in-house providing* a favore dei Comuni Soci delle Parti, nei limiti e termini previsti dalla normativa vigente;
- c) le Parti, ai fini di garantire lo sviluppo di ALA e della sua attività, intendono con il presente patto regolare alcuni aspetti della *corporate governance* della società, nonché prendere atto, in successivi provvedimenti assembleari, che le profonde modificazioni conseguenti all’adozione del Piano Industriale rendono la società non assimilabile alla precedente configurazione;
- d) le Parti, in conformità alla normativa vigente, esercitano su ALA un controllo analogo a quello esercitato sulla propria attività, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
- e) ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (TU società a Partecipazione Pubblica) il controllo analogo può essere esercitato anche congiuntamente con altre amministrazioni (c.d. “controllo analogo congiunto”) e, ai suddetti fini, è data facoltà alle Parti di concludere patti parasociali (aventi ad oggetto l’esercizio del controllo analogo congiunto) di durata superiore a cinque anni, anche in deroga all’art. 2341-bis c.c.;
- f) in applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d, e 16, comma 2, lett. c del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, dell’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 il controllo analogo congiunto esercitato dalle Parti su ALA, operante in regime di *in house providing*, si configura come controllo strutturale, ossia come potere di ingerenza nell’organizzazione della produzione del servizio e non solamente come controllo sull’attività;

- g) si rende necessario: *a)* convenire uno schema di “governance” che consenta un controllo coordinato, esercitato congiuntamente dalle Parti; *b)* disciplinare il controllo analogo delle Parti su ALA in coordinamento con le disposizioni statutarie;
- h) le Parti hanno sottoscritto in data 04 dicembre 2024 un Accordo di Investimento i cui contenuti ed impegni assunti dalla Parti medesime si intendono qui richiamati.

Tutto ciò premesso e confermato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Patto

1. Le Parti individuano, quale finalità del Patto, la modalità dell’esercizio congiunto del controllo analogo su ALA, in conformità ai requisiti previsti dalle normative nazionali e comunitarie per gli affidamenti *in house*.
2. Il presente Patto ha per oggetto la regolamentazione del rapporto tra le Parti, oltre quanto previsto dallo Statuto, e della limitazione o del vincolo di trasferibilità delle quote che essi detengono in seno alla società ALA, nonché degli obblighi e limiti aggiuntivi come meglio specificati nel prosieguo del presente Patto.

Articolo 2 - Composizione del Consiglio di amministrazione

1. Le Parti convengono che il Consiglio d’Amministrazione sia composto da cinque Consiglieri, eletti dall’Assemblea dei Soci, in modo che: 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio CAP; 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio ASM; 1 (uno) Consigliere sia nominato su proposta del socio AMSC; 2 (due) Consiglieri siano nominati su proposta del socio AMGA, così come meglio precisato nel successivo articolo 3.
2. Ciascuna delle Parti ha l’obbligo di comunicare alle altre Parti i nominativi dei candidati **di competenza proposti** con almeno tre giorni di preavviso, rispetto a quello previsto per la loro formale nomina da parte dei Soci, unitamente a: *a)* accettazioni irrevocabili dell’incarico di detti soggetti; *b)* attestazione dell’insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Articolo 3 – Presidente, Vicepresidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale

1. Le Parti si impegnano a far sì che sia nominato:
 - quale Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Consigliere indicato dal socio AMGA;
 - quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere indicato dal socio ASM;
 - quale Amministratore Delegato, il Consigliere indicato dal socio CAP;
 - il Direttore Generale indicato dal socio AMGA;
2. La nomina alla carica di Presidente e Vicepresidente sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci.
3. La nomina dell'Amministratore Delegato sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.
4. La nomina del Direttore Generale sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in linea con le indicazioni dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 4 – Collegio Sindacale

1. Le Parti convengono che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto di ALA, sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti in modo che: il Presidente sia nominato su indicazione congiunta dei soci ASM e AMSC; un Sindaco Effettivo sia nominato su proposta del socio CAP e un Sindaco Effettivo sia nominato su proposta del socio AMGA; un Sindaco Supplente sia nominato su indicazione congiunta dei soci AMGA e CAP ed un Sindaco Supplente sia nominato su indicazione congiunta dei soci ASM e AMSC.
2. Ciascuna delle Parti ha l'obbligo di comunicare alle altre Parti i nominativi dei propri candidati di competenza proposti con almeno tre giorni di preavviso, rispetto a quello previsto per la loro formale nomina da parte dei Soci, unitamente a: a) accettazioni irrevocabili dell'incarico di detti soggetti; b) attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza.

Articolo 5 - Assemblea dei Soci

1. Nel caso in cui l'oggetto di una decisione Assembleare incida, specificatamente e puntualmente, su determinate attività affidate da una delle Parti, la decisione potrà essere assunta in tale sede, soltanto se la Parte affidante esprime il proprio voto favorevole.
2. In tal caso la Parte affidante ha il potere di fornire gli indirizzi ad ALA rispetto alla realizzazione del servizio affidato.

Articolo 6 - Unità di controllo analogo e modalità di esercizio del controllo congiunto.

1. Le Parti esercitano su ALA un controllo congiunto analogo a quello esercitato sulla propria attività, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 175/2016 mediante un'unità di controllo, di seguito denominata **“Unità di controllo analogo”**, che opera in stretto contatto con la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.
2. L'Unità di controllo analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'Organo di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici e **obiettivi programmatici** così come deliberati dall'Assemblea dei Soci.

A tale fine all'Unità di controllo analogo sono attribuite le seguenti competenze:

- esame delle relazioni periodiche dell'Organo di Amministrazione sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale verificando lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dal budget, dai bilanci di previsione e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società;
- parere obbligatorio vincolante in merito al bilancio, al budget di previsione, **al piano industriale** della Società prima dell'adozione di determinazione di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci; richiesta documentazione all'Organo di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società;
- pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente dall'Organo di Amministrazione;
- richiesta all'Organo di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per l'Organo di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile dell'Unità;
- richiesta al Presidente del Consiglio di amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile, qualora ritenga che l'Organo di Amministrazione non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea;
- pronuncia, entro **15** giorni dalla ricezione della documentazione, di volta in volta posta all'attenzione della stessa e relativa agli argomenti di sua competenza, e trasmissione del parere conseguente all'Organo di Amministrazione ed ai Soci per l'espressione del voto in Assemblea. In caso di mancato pronunciamento entro il suddetto termine si intenderà determinato un “silenzio-assenso” e si potrà pertanto procedere, prescindendo dal parere

preventivo dell'Unità. Ove l'Assemblea deliberi in senso difforme dal parere espresso dall'Unità di Controllo Analogo sarà tenuta a motivare specificamente la propria decisione;

- controlli periodici sull'attività gestionale del Consiglio di Amministrazione per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e segnalazione di eventuali azioni correttive;
 - verifica del rispetto delle prescrizioni ANAC in materia di gestione delle società partecipate e del controllo analogo.
3. Ciascun socio ha diritto di proporre all'Unità per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze alla stessa assegnate.

Articolo 7 - Composizione, nomina, durata e modalità di funzionamento della Unità di controllo analogo

1. L'Unità di controllo analogo è struttura tecnica composta da **4** membri, tanti quanti il numero delle Parti, come segue:
 - 1 membro nominato da AMGA;
 - **1 membro nominato da CAP;**
 - 1 membro nominato da ASM;
 - 1 membro nominato da AMSC.
2. Le Parti si riservano in ogni caso di rivedere di comune accordo composizione e modalità di nomina dell'Unità di controllo analogo.
3. In caso di dimissioni dei membri dell'Unità del controllo analogo le parti si impegnano a nominare il proprio rappresentante entro 15 giorni dalla data di dimissioni.
4. L'Unità di controllo analogo viene eletta nel corso della prima Assemblea dei Soci, che, contestualmente, ne nominerà il Presidente.
5. Trattandosi di attività istituzionale non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni dell'Unità di controllo analogo o dei suoi membri.
6. I membri dell'Unità di controllo analogo durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri dell'Unità di controllo analogo sono rieleggibili.
7. L'Unità di controllo analogo, tra i suoi membri, individua un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

8. I membri dell'Unità di controllo analogo assumeranno le cariche di Presidente e Vicepresidente a rotazione semestrale. Detta rotazione verrà effettuata seguendo un ordine legato all'entità della quota di partecipazione in ALA dei rispettivi Soci. Pertanto, alla nomina quale Presidente dell'Unità di Controllo Analogo del rappresentante dei Socio AMGA (quota di partecipazione 54,04%), seguirà la nomina del rappresentante del socio CAP (quota di partecipazione 20%), nonché quella del rappresentante del socio ASM (quota di partecipazione 16,69%), e successivamente quella del rappresentante del socio AMSC (quota di partecipazione 9,27%). Relativamente all'individuazione del Vicepresidente, viene definita la modalità secondo la quale detto ruolo verrà assunto dal Presidente di volta in volta uscente.
9. L'Unità di controllo analogo si riunisce presso la sede amministrativa di ALA, o in altra sede di volta in volta determinata dal Presidente dell'Unità di controllo analogo, purché posta entro i limiti territoriali delle Parti. Le comunicazioni indirizzate all'Unità di controllo analogo devono essere inviate presso la sede legale di ALA.
10. L'Unità di controllo analogo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del proprio Presidente e comunque con cadenza almeno trimestrale.
11. L'Unità di controllo analogo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente, salvo quanto disposto ai sensi del precedente art. 5.1.
12. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
13. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo analogo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dal presente Patto, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'Unità medesima.

Articolo 8 - Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, l'Unità di controllo analogo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:
 - a. entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:
 - la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;

- la relazione semestrale sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento programmatico, con espressa indicazione di eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
 - la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.
- b. entro il 20 dicembre di ogni anno: **il piano industriale ed il budget annuale** di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci;
- c. almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea dei soci di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Straordinaria dei soci le proposte di modifiche statutarie, aumenti o riduzione di capitale;
2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni dell'Unità di controllo analogo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Articolo 9 – Patto di non concorrenza

Le Parti si impegnano a non porre in essere o esercitare alcuna attività concorrenziale con riferimento ai servizi rientranti nel ciclo dei rifiuti, intendendo tutte le attività inerenti alla gestione tariffa/tributo, alla raccolta, al trasporto, al trattamento, allo stoccaggio, alla differenziazione e valorizzazione degli stessi ed alla progettazione, costruzione, gestione di impianti e di piattaforme ecologiche per qualsiasi finalità. Resta inteso che il predetto divieto, con esclusivo riferimento ai soci che gestiscono ad oggi in tutto o in parte le attività sopra indicate – inclusi i servizi già pattuiti e che saranno avviati nel corso del 2025 - vale solo dal momento in cui le stesse sono conferite in ALA

Articolo 10 - Politica dividendi

Premesso che il fine strategico della società è quello di perseguire una costante innovazione ed efficienza nelle attività svolte a favore dei cittadini serviti e del contenimento delle tariffe applicate, le Parti riconoscono che la distribuzione dei dividendi rappresenta uno strumento che genera valore per i territori e per gli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende socie, in quanto società pubbliche “in house providing”.

Le Parti, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa e ai fini di garantire un adeguato equilibrio tra sostenibilità finanziaria del progetto industriale e remunerazione del capitale investito, adottano una politica di distribuzione degli utili

basata sul parametro, che utilizza, come *driver* finanziario, il “Debt Service Coverage Ratio (DSCR)” nella formula semplificata pari al rapporto tra il free cash flow (FCFF) e l’ammontare del rimborso del debito e degli interessi. Il DSCR rappresenta il driver parametro per la distribuibilità degli utili ed è calcolato prospetticamente sull’anno successivo a quello di delibera di distribuzione in base al seguente calcolo effettuato su base annua: se $DSCR \geq 1.2$ (limite minimo di distribuibilità dei dividendi), l’ammontare massimo delle riserve distribuibili annualmente sarà pari all’80% dei flussi di cassa disponibili per i soci dopo aver rimborsato il debito e gli interessi.

Accertato quanto sopra, l’ammontare di riserva da distribuire sarà deliberato a maggioranza qualificata con voto favorevole di tanti soci che rappresentino l’80,1% (ottantavirgolauno per cento) del capitale sociale, fatto salvo la distribuzione del 25% (10% nel primo triennio 2025-2027) del massimo distribuibile, purché la relativa richiesta sia avanzata da almeno due soci di ALA.

Articolo 11 - Durata

1. Il presente Patto avrà scadenza il --/--/2026.
2. Alla scadenza il Patto si rinnova automaticamente di anno in anno, se una delle Parti non comunica la disdetta, a mezzo PEC, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al termine originario di scadenza od a quello prorogato.
3. Le Parti danno atto che faranno tutto quanto necessario affinché si realizzino gli obiettivi previsti dall’Operazione e si raggiunga l’Assetto Azionario Definitivo di cui al citato Accordo di Investimento sottoscritto in data 4 dicembre 2024, impegnandosi fin d’ora alla modifica e aggiornamento del presente patto parasociale nei termini previsti dall’Accordo di investimento medesimo.

Articolo 12 - Risoluzione

1. Il presente Patto terminerà automaticamente:
 - a. per comune accordo fra le Parti, in ogni momento;
 - b. se il Consiglio di Amministrazione adotti una delibera di liquidazione che venga approvata dai Soci per lo scioglimento di ALA;
 - c. se tutto o parte del patrimonio di ALA sia sottoposto ad espropriazione o posto in altro modo sotto il controllo diretto di un qualsiasi governo;
 - d. se ALA non sarà più in grado di pagare i propri debiti o se cederà il proprio patrimonio ai creditori;
 - e. se venga nominato un curatore su tutta o una gran parte dell’azienda o dei beni;

- f. se una parte aderente al patto venga posta in liquidazione o sia dichiarata insolvente o condannata a bancarotta oppure fallisca, o ammetta per iscritto di non essere in grado di pagare i debiti alla scadenza, o se venga nominato un curatore sui propri beni, o un tutore o curatore alla sua persona.
2. Nel caso di variazione, di qualunque tipo, della compagine sociale il presente Patto sarà risolto automaticamente.
3. Il presente Patto sarà risolto per inadempimento se una parte non adempie ad una delle obbligazioni.
4. Le Parti non inadempienti daranno comunicazione scritta (entro 30 giorni) della natura dell'inadempimento.
5. Se la parte inadempiente non adempirà entro 30 giorni dalla comunicazione, il presente Patto potrà essere immediatamente risolto con comunicazione scritta dalle Parti adempienti, salvo il risarcimento dei danni.
6. Se il presente Patto verrà risolto in base al presente articolo, allora la parte inadempiente sarà ritenuta "parte recedente", tenuta al risarcimento dei danni, e le parti non inadempienti saranno ritenute "parti non recedenti", titolari del diritto al medesimo risarcimento, includendovi, pur non limitandoli ad esso, il rimborso o il pagamento dei ragionevoli costi e tariffe per gli Avvocati.

Articolo 13 –Disposizioni Generali

1. Le obbligazioni assunte dalle parti in forza del presente Patto si intendono assunte in via disgiunta, senza solidarietà alcuna.
2. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle norme del presente Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le condizioni qui previste.
3. Il presente Patto è regolato dalla Legge e qualsiasi modifica dello stesso sarà valida ed efficace solo se risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti interessate.
4. Le Parti si impegnano a porre in essere tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di dare attuazione alle pattuizioni del presente Patto e ad astenersi dall'intraprendere iniziative o tenere comportamenti comunque idonei ad eludere, direttamente o indirettamente, le pattuizioni medesime e si impegnano a fare tutto quanto in loro potere affinché la società si conformi alle disposizioni del presente Patto.
5. Con la sottoscrizione del presente Patto si intendono revocati tutti i precedenti patti parasociali sottoscritti in data antecedente.

6. Il presente Patto deve essere costantemente allineato con le clausole dello Statuto sociale, a tal fine le Parti si impegnano ad integrarne ovvero modificarne il contenuto, in occasione di eventuali modifiche statutarie che dovessero intervenire nel periodo di durata del presente Patto, se ed in quanto le medesime incidano sull'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci.
7. È fatta in ogni caso salva la facoltà delle Parti di modificare il contenuto del presente Patto di comune accordo.

Articolo 14 - Diritti dei soci

1. L'Unità di controllo analogo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in ALA, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.
2. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti a favore del socio medesimo.
3. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata per il tramite dell'Unità di controllo analogo all'organo di Amministrazione e il relativo riscontro è fornito dalla Società.
4. I Componenti dell'Unità di controllo analogo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati.
5. Le attività previste in capo all'Unità di controllo analogo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.
6. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci al presente Patto.

Articolo 15 - Norme finali e di applicazione

1. Il presente Patto entra in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci della società ALA.

Articolo 16 – Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente Patto sarà competente il Foro di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto

Legnano, il ---/---/2025.

CAP Holding S.p.A.

Il Presidente

Yuri Santagostino

AMGA Legnano S.p.A.

Il Presidente – A.D.

Pierluigi Arrara

ASM S.r.l.

Il Presidente - A.D.

Andrea Zanardi

AMSC S.p.A.

Il Direttore Generale

Giuseppina Manuela Finistrella

STATUTO SOCIALE

"AEMME Linea Ambiente s.r.l."

Articolo 1

Denominazione e natura della Società

La società è a capitale interamente pubblico, intendendosi per capitale pubblico ai fini del presente Statuto anche quello detenuto da Società il cui capitale è totalmente pubblico incedibile a soggetti privati per disposizione statutaria. La società costituisce un modello organizzativo per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli Enti Locali Soci diretti e indiretti.

La società realizza la parte più importante della propria attività per gli Enti Locali Soci aventi rapporto diretto e/o indiretto con la società, e/o nei confronti delle collettività da essi rappresentate.

La società è denominata:

"Aemme Linea Ambiente Srl" o, in forma abbreviata, "ALA Srl".-
La Società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c. in caso di mancato rispetto della seguente previsione, dovrà effettuare oltre 80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli Enti Pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si ispira ai criteri ambientali, sociali e di governo (*Environmental, Social and Governance - ESG*) e agli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - *Sustainable Development Goals, SDGs* - approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU, e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare, le iniziative per la sostenibilità ambientale e la transizione ed efficienza energetica, nonché l'innovazione e la ricerca al fine del loro raggiungimento

Articolo 2

Oggetto

2.1 La Società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela del suolo, dell'aria, dell'ambiente ed alla pulizia e spazzamento delle aree ed al decoro urbano, mediante l'espletamento delle seguenti attività:

- 1) raccolta, trasporto anche per conto terzi, trattamento, selezione, stoccaggio, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, pericolosi e non, speciali assimilabili agli urbani e non, inclusi i pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti;
- 2) raccolte differenziate dei rifiuti;
- 3) recupero, riutilizzo e riciclo dei residui, parti o materiali, di qualsivoglia provenienza, purché suscettibili di trasformazione;
- 4) sgombero della neve;

- 5) diserbo delle aree pubbliche e private;
- 6) realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; lavorazioni meccanico-agrarie di qualsiasi tipo anche per conto terzi; ;
- 7) spurgo e disostruzione dei pozzetti stradali, dei pozzi neri, pulizia delle caditoie e delle fognature;
- 8) rimozione e trasporto di rifiuti abbandonati anche in discariche abusive;
- 9) ritiro e trasporto di rifiuti cimiteriali trattati;
- 10) pulizia meccanizzata e manuale del suolo pubblico nonché servizi accessori ed integrativi;
- 11) pulizia dei mercati;
- 12) progettazione, costruzione, attivazione e gestione di impianti per lo stoccaggio, il trasferimento, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- 13) produzione e cessione dei derivati delle attività di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, nonché produzione mediante recupero di calore e/o di altri sottoprodotti, lo scambio e la cessione di energia elettrica così prodotta;
- 14) gestione di impianti fissi di titolarità di terzi, che comprende in particolare: (i) la gestione di stazioni di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato; (ii) la gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi; (iii) la gestione di impianti di trattamento chimico - fisico e/o biologico di rifiuti; (iv) la gestione di impianti di discarica di rifiuti urbani tal quali o trattati, per inerti, per rifiuti speciali, per rifiuti pericolosi; (v) la gestione di impianti di termodistruzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi;
- 15) gestione di impianti mobili per le operazioni di smaltimento e di recupero;
- 16) commercio di rifiuti;
- 17) bonifica di siti anche contaminati da rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- 18) bonifica di siti e beni contenenti amianto;
- 19) gestione di piattaforme ecologiche e centri di raccolta rifiuti;
- 20) pulizia e disinfezione servizi igienici pubblici;
- 21) pulizia e sanificazione ambientale, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione e trattamenti antilarvali e antiparassitari del verde;
- 22) pulizia fontane in parchi ed aree verdi;
- 23) rimozione carcasse abusive;
- 24) azioni di prevenzione e repressione dei comportamenti contrari all'igiene urbana in collaborazione e secondo gli indirizzi della Amministrazione Pubblica competente;
- 25) campagne di educazione ambientale; consulenze inerenti alle tematiche ambientali, ivi comprese questioni tariffarie e quelle relative agli standard ed alla qualità del servizio;

- 26) tutte le attività inerenti al servizio ecologico ambientale
- 27) gestione servizi cimiteriali;
- 28) gestione, accertamento e riscossione anche coattiva della tariffa/tributo relativa al servizio dei rifiuti urbani, nonché liquidazione, accertamento e riscossione anche coattiva di altri tributi locali e di altre entrate locali extra-tributarie, nonché gestione del servizio delle pubbliche affissioni e degli impianti di pubblicità;
- 29) gestione di laboratori di analisi ambientali con particolare riferimento al ciclo dei rifiuti;
- 30) gestione integrata delle risorse energetiche

2.2 Le attività e i servizi di cui ai commi precedenti potranno essere svolti sia direttamente che indirettamente attraverso soggetti collegati oppure controllanti o controllati e terzi e potranno estendersi dalla fase di studio fino a quella di progettazione, cui attenderà per conto proprio, direzione lavori, avvalendosi di personale qualificato secondo le previsioni di legge, ed esecuzione di opere e/o impianti, nonché alla relativa gestione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, queste ultime purché in via non prevalente, non nei confronti del pubblico ed a solo fine di realizzare l'oggetto sociale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può pure, ancora in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia anche reale e anche a favore di terzi.

Essa potrà inoltre, nei limiti di quanto previsto dall'ordinamento per le società in house providing, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (in modo non prevalente non nei confronti del pubblico ed esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale), amministrative, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere, direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni occasionali in altre Società' od Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, nelle sole ipotesi in cui l'acquisizione risulti strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluso in ogni caso il fine di collocamento presso terzi ed il potere degli amministratori di agire nei confronti del pubblico, con la precisazione che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita nel caso in cui, per la misura e l'oggetto di tale partecipazione, ne risulti modificato l'oggetto sociale (salvo che venga contestualmente deliberata dall'assemblea la relativa modifica statutaria) mentre è consentita l'assunzione di partecipazioni

in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime a condizione che tale operazione sia deliberata dall'assemblea.

La società può pure garantire ad Istituti Bancari od Istituti di Credito in genere obbligazioni di terzi anche non soci, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo riterrà opportuno.

Articolo 3

Sede

3.1 La Società ha sede legale in Magenta e sede secondaria ed amministrativa in Legnano all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

3.2 L'organo amministrativo potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica Italiana, purché essi non abbiano natura di sedi secondarie.

3.3 Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dell'Organo di Controllo per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 4

Durata

4. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.265.233,00 (duemilioniduecentosessantacinquemiladuecentotrentatré/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

5.2 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 codice civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, secondo comma codice civile, in previsione dell'Assemblea ivi indicata.

5.3 La società può richiedere ai soci versamenti in conto capitale senza obbligo di rimborso, totalmente infruttiferi. Può inoltre richiedere ai soci finanziamenti, fruttiferi od infruttiferi, secondo quanto deliberi l'assemblea, con l'obbligo di rimborso a scadenza determinata.

La richiesta di versamenti e/o finanziamenti può essere rivolta esclusivamente nel pieno rispetto di tutti i limiti previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto previsto da quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

5.4 E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.

5.5 La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

Articolo 6

Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni

7.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci e per atto tra vivi tra soci e rispettivi Enti Locali soci indiretti.

7.2 Il socio che intenda alienare a terzi le proprie partecipazioni deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni calcolate escludendo dal computo le proprie partecipazioni.

7.3 L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, nella quale deve essere indicato il prezzo a cui si intende vendere le partecipazioni e le condizioni di pagamento.

7.4 L'organo amministrativo entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà a sua volta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec comunicare a tutti i soci l'offerta di vendita.

7.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dal ricevimento della proposta di alienazione da parte del cedente fatta nei modi sopra indicati. I soci dovranno spedire entro il detto termine alla società lettera raccomandata o pec nella quale comunicheranno l'eventuale esercizio della prelazione.

7.6 Qualora taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, gli altri soci possono sostituirsi a lui nell'acquisto medesimo, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, facendone richiesta contestuale all'atto dell'esercizio della prelazione a loro riservata.

7.7 Nel caso non si raggiungesse l'accordo sul prezzo, questo sarà determinato da un arbitratore, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Circonscrizione del Tribunale ove ha sede la società, e la vendita dovrà essere perfezionata entro quindici giorni successivi alla determinazione del prezzo da parte dell'arbitratore.

7.8 La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Nel caso in cui entro il termine di cui al punto 7.5 non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione.

7.9 In generale, la cessione di partecipazioni ai sensi del presente articolo deve essere comunque previamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci, che a sua volta dovrà essere a ciò facoltizzata da espresse deliberazioni dei Coordinamenti dei Soci di cui all'art. 23 comma 1 del presente Statuto.

Articolo 8

Recesso

8.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.

8.2 Non sono previste ulteriori ipotesi di recesso.

8.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o pec.

La raccomandata deve essere inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la

comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di ogni effetto e di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 9

Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10.1 Nelle ipotesi previste dal precedente articolo 8 le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e di revisione, se nominato, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 8.3.

10.2 Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. I seguenti elementi di bilancio saranno rettificati con i criteri nel seguito indicati, tenendo sempre conto del connesso effetto fiscale:

- immobili, in base al valore di comune commercio;
- cespiti acquisiti mediante leasing o realizzati in economia in tutto o in parte significativa, in base al minore tra il valore di sostituzione e il valore economico tecnico;
- rimanenze valutate a costi storici (LIFO o altri metodi) in base al valore presumibile di realizzo per i prodotti finiti e al costo di sostituzione per le materie prime e semilavorati, tenendo conto dell'obsolescenza;
- crediti di dubbia esigibilità in base al prudente valore di realizzo;
- partecipazioni in imprese collegate e controllate in base al valore della corrispondente quota di patrimonio netto della partecipata, determinato con gli stessi criteri di questo articolo;
- fondi rischi secondo ragionevoli stime;
- debiti scaduti in base alla possibilità di prescrizione.

Sempre ai medesimi fini devono essere tenuti in considerazione i presumibili flussi reddituali futuri o, in alternativa, il valore attuale dei flussi finanziari futuri.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

10.3 Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'evento dal quale consegue

la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di uno o più soci e/o di terzi concordemente individuati dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 11

Socio Unico

11.1 Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 codice civile.

11.2 Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

11.3 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Articolo 12

Soggezione ad attività di direzione e controllo

12.1 La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, secondo comma, codice civile.

Articolo 13

Organi della Società

13.1 Sono organi della Società:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente, in caso di Consiglio d'Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

13.2 È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. È fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere ad essi trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

Articolo 14

Amministratori

14.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un tre a cinque

membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea.

Nel caso di Consiglio d'Amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

14.2 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione.

14.3 L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità competenza, correttezza, elevato standing, reputazione ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell'amministratore. Gli amministratori devono essere estranei a situazioni di incompatibilità o inconfiribilità di cui alla normativa in vigore e, specificatamente, al D. Lgs 39/2013 e s.m.i.

14.4 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.5 Ogni amministratore deve farsi parte diligente al fine di poter agire in modo informato e di poter espletare nel miglior modo i propri compiti, con particolare riguardo a quelli previsti dal quinto comma dell'art. 2475 c.c. e dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

Articolo 15

Divieto di concorrenza

Salvo diversa deliberazione dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 16

Durata della carica, revoca, prorogatio, cessazione

16.1 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono comunque sempre revocabili dai soci.

16.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

16.3 Qualora l'Organo Amministrativo non venga ricostituito nel termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1991, n. 444.

16.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori che non costituiscono la maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.5 Nel caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri,

decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri rimangono in carica sino alla nomina del nuovo organo amministrativo e devono, senza indugio, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione e quelle necessarie per evitare danno o pregiudizio alla società.

Articolo 17

Consiglio di Amministrazione

17.1 In caso di Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se ritiene, un Vice Presidente quale sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

17.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 19, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

17.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto, compreso l'Organo di Controllo e di Revisione adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

La decisione è assunta nel momento in cui pervengono alla sede della società i consensi o le adesioni della maggioranza degli amministratori.

Spetta al Presidente del Consiglio raccogliere i consensi o le adesioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, l'Organo di Controllo e di revisione redigendo un verbale dal quale risultino:

- i consiglieri favorevoli, contrari, astenuti o che non abbiano votato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel minor termine indicato nel testo della decisione.

17.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con la forma della consultazione scritta, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni, fatto salvo quanto indicato all'articolo 19.3.

17.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

18.1 Quando il Presidente lo reputi opportuno o in caso di richiesta di due amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

18.2 In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

18.3 La convocazione avviene mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nella Regione in cui ha sede la società.

18.5 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

18.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o audio-video collegati, con le modalità indicate all'art. 26.3

18.7 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, qualora assunte con la forma dell'adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente; nel caso in cui manchi il voto del Presidente la proposta si intende respinta.

18.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato almeno dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19

Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 Nel caso in cui la società fosse amministrata da un amministratore unico, questi avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di cui al presente Statuto.

19.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questi avrà i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Società, fatti salvi i poteri riservati alla competenza esclusiva dei soci ai sensi del successivo articolo 23.2. Esso potrà attribuire deleghe di

gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2475, quinto comma, 2482 bis e 2482 ter codice civile.

19.3 Sono inoltre riservate - e non sono delegabili - al Consiglio di Amministrazione, , che delibererà - in adunanza collegiale - con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, comprensivo di almeno 1 (uno) di espressione del socio AMGA nella persona del Presidente, ovvero, in caso di impedimento dello stesso, nella persona del Consigliere di espressione del socio AMGA, le decisioni sulle materie qui di seguito indicate:

- i. Proposta all'assemblea ed approvazione di modifiche non sostanziali del Piano Industriale e del correlato piano degli investimenti di sviluppo, del budget annuale e del relativo piano investimenti annuale e relative fonti di investimento;
- ii. la redazione del progetto di bilancio di esercizio
- iii. approvazione dell'organigramma e delle linee guida in materia di politiche del personale;
- iv. stipulazione di contratti e assunzione di obbligazioni di qualsiasi natura per importi superiori a euro 250.000 (duecentomila) per ciò che concerne gli investimenti e euro 250.000 (duecentomila) per i costi operativi sul presupposto che le attività siano relative a costi non previsti nel Budget o nel Piano Industriale;
- v. affidamento di contratti di servizio per importi inferiori a 100.000 euro se non previsti nel Budget o nel Piano Industriale;
- vi. proposte relative alla sottoscrizione, modifica, rinnovo o risoluzione di ogni accordo tra la Società e le sue Parti Correlate (compresi gli accordi di cash pooling, i contratti di service con i Soci);
- vii. Nomina, delega e revoca dei poteri al Direttore Generale e Amministratore Delegato;
- viii. Assunzione e licenziamento dirigenti e relativo trattamento economico;
- ix. l'approvazione e la modifica del sistema di compliance interno, inclusa l'approvazione e la modifica delle politiche anticorruzione e antiriciclaggio e dei principi operativi e delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, ove nominato; costituzione di pegni, ipoteche e rilascio garanzie non ordinarie;
- x. proposta di distribuzione dividendi e riserve.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone, tenuto conto del vigente CCNL di categoria, gli emolumenti e la durata dell'incarico.

Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria o professione salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea.

19.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 20

Rappresentanza

20.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

20.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente o all'Amministratore Delegato, se presente.

20.3 La rappresentanza della Società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

21.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

21.2 Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 22

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

22.1 La società deve nominare un Organo di Controllo, al quale competono le funzioni di controllo e di revisione, in possesso dei requisiti di legge. Si applicano le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

Con decisione dei soci e senza necessità di modificazione statutaria, la Società può comunque affidare separatamente le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti a un revisore (persona fisica o società di revisione).

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e le disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

La società, con decisione dei soci assunta di volta in volta e senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che l'Organo di Controllo possa essere monocratico o collegiale. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

22.2. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nel presente statuto in materia di organo amministrativo.

L'Organo di Controllo e di Revisione è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro dell'organo sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della

carica.

L'Organo di Controllo e di Revisione è rieleggibile.

22.3 Il compenso dell'Organo di Controllo e di Revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Non può essere nominato alla carica di Organo di Controllo e di Revisione, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile.

All'Organo di Controllo e di Revisione, in quanto iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo e di Revisione può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza, l'organo di controllo e di revisione si applica l'art. 2401 c.c.

22.4 L'Organo di Controllo e di Revisione ha i doveri e i poteri previsti dagli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

Delle determinazioni dell'organo di controllo e di revisione deve redigersi verbale, da trascrivere nel relativo libro delle decisioni.

22.5 L'organo di controllo e di revisione deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Decisioni dei soci - Esercizio del Controllo Analogo

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'affidamento diretto alla Società da parte degli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti di servizi inclusi nell'oggetto sociale, comporta l'applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto, che viene esercitato mediante le decisioni assunte dai soci nelle materie ad essi riservate ai sensi del successivo articolo 23.2; le stesse si sostanziano in tutte le decisioni strategiche e quelle più importanti per la società. I soci, nell'assumere tali decisioni, dovranno conformarsi a quanto statuito in seno agli appositi organismi di Coordinamento fra gli Enti Locali Soci diretti e/o indiretti, denominati "Coordinamenti degli Enti Locali Soci".

Inoltre, "Coordinamenti degli Enti Locali Soci" avranno piena facoltà di disporre accertamenti presso la società, nonché di ottenere informazioni e/o ragguagli circa l'andamento dell'attività sociale, impartendo le opportune direttive anche

ad esito dell'esame del business plan e del budget annuale della stessa.

Nel caso i Coordinamenti degli Enti Locali Soci siano più di uno, potrà essere istituita una forma di raccordo fra essi, al fine di un più efficace esercizio del controllo analogo.

23.2 Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci riuniti in Assemblea le seguenti materie:

1. approvazione del Piano Industriale, salvo modifiche non sostanziali, purché non rientranti nelle ipotesi dell'art. 2473 c.c.

2. tutte le materie espressamente riservate dalla legge ai soci, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 2479, comma 2, codice civile;

3. trasformazione della società, fusioni o scissioni;

4. approvazione del budget annuale;

5. indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei servizi;

6. conferimenti, acquisizioni o cessioni di aziende e/o di rami d'azienda e/o partecipazioni e costituzioni di nuove società;

7. acquisto di beni, mobili o immobili, per un importo superiore ad € 500.000/00 (cinquecentomila/00) e prestazione di garanzie per un importo superiore ad € 500.000/00 (cinquecentomila/00) qualora non previsti a Budget;

8. assunzione dell'erogazione di pubblici servizi non previsti nel piano industriale;

9. compensi degli Amministratori;

10. la nomina e la revoca degli Amministratori;

11. la determinazione e la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

12. le modifiche dello Statuto;

13. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

14. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c.;

15. le decisioni in caso di perdite che incidono sul capitale per oltre 1/3 (un terzo);

16. decisioni in ordine alla distribuzione di dividendi e riserve.

.

Articolo 24

Diritto di voto

24.1 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25

Assemblea

25.1 L'Assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè nella Regione ove ha sede la Società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo.

25.2 L'Assemblea viene convocata almeno otto giorni prima della data della adunanza, con pec, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

25.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo e di Revisione sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o l'Organo di Controllo e di Revisione, se nominato, non partecipano personalmente all'Assemblea e intendono opporsi alla trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, dovranno comunicare a tutti i partecipanti, prima dell'Assemblea, apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e indicano gli argomenti di cui si oppongono alla trattazione.

Articolo 26

Svolgimento dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

26.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

26.3 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio o audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione.

In tutti i luoghi audio o audio-video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 28

Verbale dell'assemblea

28.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge o dal Presidente dell'Assemblea.

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in separato elenco, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3 Il verbale dell'assemblea deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

29.1 Nelle materie di cui all'art 23.2 che precede l'Assemblea delibera con le ordinarie maggioranze di legge, ad eccezione:-

- delle materie indicate ai punti 1) 2), 4), 5), 8), 9), 10), 11) del citato articolo 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 65,00% (sessantacinque per cento) del capitale sociale. In caso di non raggiungimento del quorum deliberativo dopo due tentativi ("Stallo Primo Quorum"), l'Assemblea sarà convocata entro un termine non superiore ai 30 gg al fine di consentire le deliberazioni già previste in applicazione della disciplina sul controllo analogo. In caso di persistenza dello Stallo l'Assemblea deciderà a maggioranza del 50,01% delle partecipazioni societarie.

- delle materie indicate ai punti 3), 6), 12), 14) 15) e 16) del citato articolo 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino l'80,1% (ottantavirgolauno per cento) del capitale sociale.
- delle materie indicate al punto 13 del citato art. 23.2 che precede, nelle quali l'Assemblea delibererà all'unanimità dei propri soci.

Per tutte le altre materie l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge ove non sia diversamente disposto dal presente statuto.

29.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del codice civile, è necessario il consenso di tutti i soci.

29.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 30

Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

30.3 Il bilancio deve essere sottoposto ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, quando ricorrano particolari condizioni, di cui all'art. 2364, ultimo comma, codice civile, entro centoottanta giorni.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro trenta giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

31.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo

amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

31.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile.

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

VERBALE N. 11 DEL 12/05/2025

Processo di aggregazione volontaria societaria nel servizio di igiene urbana – sinergie tra servizi a rete – acquisto da parte di Cap Holding S.p.A. di partecipazioni sociali in Aemme Linea Ambiente S.r.l. funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta

In data odierna, il Collegio dei Revisori del Comune di Trezzano sul Naviglio, nelle persone del Presidente Dott. Riccardo Luigi Tofani e dei membri ordinari Dott. Tullio Paderno e Dott.ssa Maria Assunta Colombo, nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 28.11.2024, si è riunito per deliberare in merito a quanto in oggetto.

Il Collegio dà atto di aver ricevuto la documentazione inerente la proposta deliberativa n. 1391/2025 relativa all'acquisto di partecipazioni sociali in Aemme Linea Ambiente S.r.l. da parte della Società partecipata Cap Holding S.p.A. e conseguente modifica dello Statuto di quest'ultima;

Dato atto che il Comune di Trezzano sul Naviglio detiene una partecipazione sociale in Cap Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico, per una quota pari a 0,98% del capitale sociale (società affidataria in via diretta di servizio pubblico locale);

Analizzata tutta la documentazione pervenuta, tra cui la relazione dettagliata relativa all'Operazione di aggregazione con le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della sostenibilità economico-finanziaria, nonché la compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, compresi gli obiettivi di coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;

Dato atto che la spesa strumentale all'acquisto delle quote in Aemme Linea Ambiente S.r.l. non comporta esborsi o impegni economico/finanziari da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio;

Visto l'art. 239, comma 1 lettera b, n. 3 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle funzioni dell'Organo di revisione circa l'espressione di pareri sulla modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Il Collegio dei Revisori dell'Ente

ESPRIME

parere favorevole

al processo di aggregazione volontaria tramite acquisto da parte di Cap Holding S.p.A. di partecipazioni sociali in Aemme Linea Ambiente S.r.l. - sinergie tra servizi a rete funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Dott. Riccardo Luigi Tofani)

(Dott. Tullio Paderno)

(Dott.ssa Maria Assunta Colombo)

Punto n. 3 - Processo di aggregazione volontaria Societaria nel servizio di Igiene Urbana - sinergie tra servizi a rete - acquisto da parte di CAP Holding spa di partecipazioni sociali in AEMME Linea Ambiente srl funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di area vasta - approvazione atti, documenti necessari e adempimenti conseguenti

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno "**Processo di aggregazione volontaria Societaria nel servizio di Igiene Urbana - Sinergie tra servizi a rete - Acquisto da parte di CAP Holding SPA, di partecipazioni sociali in Aemme linea Ambiente srl funzionali allo sviluppo di un gestore integrato di aria vasta - Approvazione atti, documenti necessari e adempimenti conseguenti**", prego, la parola al Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Grazie Presidente. Il punto all'ordine del giorno è quello che riguarda il processo di aggregazione volontaria che riguarda CAP Holding. In sostanza, che obiettivo si vuole raggiungere con questo processo di aggregazione volontaria? Si vuole fare in modo di fare entrare CAP Holding in quello che è il mondo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Come si procede? L'operazione prevede l'ingresso di CAP Holding nella compagine societaria di Aemme Linea Ambiente, ovvero ALA, che è una società a capitale interamente pubblico che svolge attività nei servizi di igiene urbana in favore degli enti locali che ne detengono una partecipazione indiretta, secondo il modello del in house a cascata, mediante acquisto da AMGA Legnano SPA di una quota pari al 20% del capitale sociale. Quindi questa operazione permetterebbe a CAP Holding di entrare in questa società Aemme Linea Ambiente e cominciare ad operare nel mondo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello, in sostanza, che si prefigura la direzione di CAP Holding di fare un po' come è stato fatto in passato nel mondo della distribuzione delle acque. Adesso alcuni Consiglieri non facevano parte della vita amministrativa e quindi non hanno vissuto quell'epoca in cui avevamo una provincia di Milano dove gli operatori che operavano nel mondo delle acque erano vari operatori, col tempo, con operazioni simili a questa CAP Holding è arrivata a gestire tutto il territorio della Città Metropolitana di Milano, più altri comuni limitrofi. Quello che si prefigura CAP Holding è proprio di fare la stessa cosa, ma nel mondo dei rifiuti. Abbiamo avuto una Commissione dove abbiamo avuto il Presidente di CAP Holding che ci ha illustrato tutto il progetto, quindi non ho l'ambizione, l'ardire di saper illustrare il progetto bene quanto l'ha illustrato il Presidente, ovviamente rimando a quello che ci siamo detti per i Commissari che erano presenti. Per quanto riguarda il risultato devo dire che è un risultato molto interessante quello che si prefigge CAP Holding perché il servizio che CAP Holding potrebbe andare ad offrire ai comuni soci potrebbe essere un servizio che può dare quel qualcosa in più agli enti, quindi magari un'attenzione più dettagliata al servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Senza poi contare che CAP Holding potrebbe portare al servizio dei risparmi di scala, perché ovviamente CAP Holding ha già una struttura, è già strutturata, andare ad inserire altri servizi potrebbe soltanto andare a migliorare quelli che sono i servizi offerti e a diminuire quelli che sono i costi di gestione. Quindi io direi che per quanto ci riguarda, come soci, devo dire, possiamo essere ben favorevoli a questa aggregazione perché sicuramente va a far sviluppare alla nostra partecipata un piano industriale interessante, sia che noi si possa partecipare a questo servizio, sia che noi non si possa partecipare. Ovviamente voi sapete bene che l'appalto che ha il Comune di Trezzano con l'attuale società appaltatrice ha una scadenza che è abbastanza lunga, quindi non scadrà se non tra alcuni anni, ovviamente questo ci preclude di essere tra le amministrazioni comunali che aderiranno subito a questa nuova possibilità, cioè, di affidare la raccolta rifiuti a CAP Holding, dopo che verrà approvata da tutti questa aggregazione. Secondo me, a mio avviso, questa nostra posizione è una posizione tutto sommato vantaggiosa perché ci permette di, come dire, stare alla finestra, osservare quello che succede, vedere come si comporta CAP Holding in questa nuova avventura e quando sarà il momento valutare se o meno aderire al contratto di servizio che CAP Holding ci potrà, volendo, offrire. Io sono sicuro, conoscendo la dirigenza di CAP Holding, che faranno del loro meglio per dare e offrire ai comuni un ottimo servizio, come già lo stanno offrendo nel mondo dell'acqua e delle fognature. Quindi guardo con buon occhio a questa aggregazione e invito il Consiglio Comunale ad essere favorevole a questa proposta della nostra partecipata. Oltre ai vantaggi che comporterebbe il servizio gestito dalla partecipata, qualcuno di voi

potrebbe dirmi "ma noi che non aderiamo o quei comuni, quei soci che non decidessero di aderire, perché per scelta non vogliono aderire a questo servizio, che vantaggio ne traggono?", ovviamente si trarrebbero dei vantaggi relativi al fatto che CAP Holding da questa attività ne trarrebbe degli utili, utili che potrebbero essere reinvestiti per un abbassamento della tariffa del servizio che già usufruiamo. Quindi è un progetto ambizioso, perché devo dire è molto ambizioso, che CAP Holding ha sicuramente le capacità di portare avanti e devo dire che sono certo che porterà notevoli sviluppi sia per la partecipata, sia nel miglioramento dei servizi offerti per quei comuni che decideranno di aderire. Lascio a voi la parola, prego Presidente.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, Consigliere Albini.

Il Consigliere Albini: Grazie Presidente. Prendo ancora una volta la parola per primo io perché questa volta la stupirò, caro Sindaco, quindi magari mi ascolta. Sono completamente d'accordo con lei. È contento, una volta ogni tanto! Nel senso che l'operazione di acquisizione è sostanzialmente particolarmente interessante per tanti motivi. Cosa che, come ho detto in Commissione, mi rassicura di più è proprio la presenza di CAP in questa operazione perché nel corso del tempo ha dimostrato quanta cura, quanti soldi, quanto interesse per il territorio ha avuto la sua crescita, la sua sostanziale solidità. Pensiamo anche solo alle casette dell'acqua che abbiamo noi, alle vasche volano, al rifacimento del sistema fognario in Marconi, al Progetto Spugna, che è un progetto innovativo, nonostante quello che abbia affermato qualche membro di questa maggioranza, quindi questa fusione tra queste due realtà ha effettivamente diversi vantaggi e lei, Sindaco, più o meno ce li ha illustrati tutti, si crea un soggetto industriale pubblico più solido, con una maggiore efficienza. L'integrazione permetterà economie di scala che CAP Holding ha stimato in mezzo milione di euro all'anno di risparmi, che dovrebbero avere riflessi poi sulle tariffe proprio dell'acqua. I dati finanziari dicono che la società di cui va acquisire quel 20% è in solidissima crescita, tanto da prevedere un aumento del fatturato del 70% nel primo triennio. Sono numeri veramente importanti che poi CAP Holding dovrebbe rigirare in aumento del valore anche della nostra partecipazione nella società. Quindi un miglioramento complessivo del servizio, introduzione di alcune cose, come la tariffa puntuale che abbiamo anche provato noi e gli altri due grandi vantaggi per il Comune del Trezzano: il primo, non ci sono esborsi da parte dei Comuni perché fa tutto CAP Holding con soldi suoi; e, come diceva proprio adesso, la possibilità di sederci e guardare, perché comunque noi abbiamo un appalto in essere, ci sono altri due o tre anni davanti, quindi possiamo guardare, aspettare che loro rodino gli ingranaggi, si mettano a posto, valutare come lavorano su altri territori e poi decidere se approfittare anche noi di questa opportunità. Certo, crescerà tanto CAP Holding, potrebbe diventare complicato e poi bisognerà vedere se tutti i comuni o quanti comuni aderiranno a questo progetto per rispondere a quegli obiettivi di crescita. Tuttavia, l'operazione appare solida, è coerente, rappresenta un modello virtuoso e anche noi crediamo di salvaguardare un po' l'interesse generale con questa operazione. Abbiamo la possibilità di contribuire alla creazione di un soggetto forte, che è legato a noi perché ne siamo azionisti, augurandoci e immaginando che potrà fornire anche nell'igiene ambientale un servizio di qualità tanto come fa nell'acqua. Per cui non avremmo neanche la, come dire, l'esigenza, il dovere, la possibilità di fare da cavie perché qualcuno passerà prima di noi, per cui il voto del Partito Democratico, già l'anticipo, sarà favorevole.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Albini. Prego, Consigliere Russomanno.

Il Consigliere Russomanno: Grazie Presidente. Devo dire che CAP Holding è una certezza e una sicurezza. Personalmente ho partecipato, quando ero in Provincia, alla fusione. CAP Holding parte d'Amiache e TASM, chi è vecchio amministratore, come Spendio, si ricorderà, e con il Presidente di Podestà in Provincia facemmo passettini pian piano negli anni a cercare di inglobare tutte le partecipanti di TASM e alla fine, dopo un percorso lungo, nasce CAP Holding. Io ho partecipato alla fusione di tutte le partecipate e alla nascita di CAP Holding. Ho ricoperto anche un ruolo in CAP Holding, come Presidente del Comitato di Controllo di CAP Holding per tre anni. È una società super affidabile, è una società che fa degli investimenti

enormi nella provincia di Milano, tant'è vero, l'ultimo lo vediamo sul Trezzano, 500.000 euro dell'impianto all'incrocio di Aemme. Io so 550.000 euro, se è di più meglio ancora. Comunque, è una società che comunque sta facendo passi da gigante. È chiaro che loro tendono a diventare un holding ancora più grosso, inglobando anche il settore rifiuti avranno la possibilità non solo di garantire in provincia di Milano un servizio in più e quindi produrre ricavi ancora e teniamo presente che CAP ha una tariffa dell'acqua molto più bassa rispetto ad altri enti, se dovesse ricavare, come leggo dalle slide che mi ha mandato il Sindaco, ancora ulteriori ricavi da questo progetto, probabilmente si abbasserà ancora di più la tariffa dell'acqua e quindi nei confronti dei cittadini anche trezzanesi. Poi CAP fa già degli smaltimenti, ha già degli impianti di fango, ha già degli impianti di vaglio, fa smaltimento della pulizia delle strade, quindi ha già degli impianti nel settore dei rifiuti, dovrà solo ampliare le sue capacità di gestire tutto. È chiaro che noi oggi con la Sangalli, che abbiamo appena un anno fa fatto una gara, una convenzione, non so CAP come potrà farci svincolare da una situazione del genere, sarebbe molto positiva per noi, visti i risultati di Sangalli sul territorio, lo dico sinceramente, mi farebbe molto piacere avere la possibilità di poter fare un cambiamento, però non so se è possibile, questo lo vedranno gli addetti ai lavori. Chi sta seguendo questo progetto è il dottor Falcone, che mi aspettavo di vedere stasera, Sindaco, perché lui sta andando in tutti i comuni a presentare questo progetto e quindi sarebbe stato utile sentire anche da lui, che è una persona molto competente e molto esperta, darci indicazioni in più. Comunque, secondo me, dobbiamo aderire, dobbiamo partecipare sperando che decolli presto e sperando che altri comuni soci, perché poi alla fine CAP è composta da tutti i comuni e quindi da soldi pubblici, è finanziata con i soldi dei comuni. Quindi io mi auguro che questo progetto possa decollare. È un progetto ambizioso ma, secondo me, viste le capacità e visto come è gestita CAP oggi, può essere una buona soluzione per il territorio nostro a livello di raccolta e di smaltimento. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Russomanno. Prego, la parola Sindaco.

Il Sindaco Morandi: Sì, Consigliere Russomanno, ha ragione. Non c'è presente nessuno stasera di CAP Holding per il semplice fatto che siamo al 29 maggio, stasera non so quanti comuni della Città Metropolitana di Milano hanno anche loro Consiglio Comunale, quindi il dottor Falcone e il Presidente Santagostino, pur essendo molto bravi, non sono dotati di capacità di essere uni e trini e quindi, giustamente, non possono essere qui con noi stasera. No, in realtà mi ero già messo d'accordo con loro affinché uno di loro fosse presente in Commissione, infatti in Commissione c'era proprio il Presidente, e li avevo già dispensati fin da allora dall'essere presenti o di far venire qualcuno della loro dirigenza o comunque un loro incaricato ad essere presente in Consiglio Comunale ad illustrare il progetto, anche perché sono venuti, l'hanno illustrato molto bene, ci hanno lasciato del materiale che è stato girato a tutti i Consiglieri, quindi siamo abbastanza edotti sul punto per cui deliberare.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie Sindaco. Prego, la parola al Consigliere Russomanno.

Il Consigliere Russomanno: Ho dimenticato di dire una cosa che è importante, il settore acque devo dire che l'ho seguito per anni ed è uno dei pochi settori, sia a livello locale, sia a livello provinciale, sia a livello regionale, che unisce da sempre destra e sinistra, perché non si fa un discorso politico, ma un discorso di bene comune. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Russomanno. Prego, Consigliere Spendio.

Il Consigliere Spendio: Sì, grazie Presidente. Io confermo quanto detto in Commissione in presenza del Presidente di CAP, che ringrazio nuovamente. L'operazione, come è stato detto, consiste nel fatto che CAP

acquisisce il 20% di ALA ma tramite AMGA Legnano, che attualmente ha una partecipazione del 74%, scende al 54% e il 20% va a CAP Holding. L'impressione positiva che ho cercato di esternare nella Commissione si basa su due motivi, uno è che gradualmente si ritorna a una concentrazione e aggregazione, in controtendenza con quanto si faceva anni fa che si cercava di dividere, di sezionare i vari interventi, si ritorna appunto a questa concentrazione e aggregazione per sfruttare anche le sinergie, anche alla luce del fatto che oggi si fa fatica a reggere la concorrenza con efficacia ed efficienza. E questo è un motivo. L'altro è che questa operazione permette di aggregare gestioni in house, quindi società già esistenti che si uniscono in questa operazione, e conferimento eventualmente di nuovi comuni, cosa che a noi toccherà, se toccherà nel 2028, quando scadrà l'appalto in essere. E questo va nella direzione di rafforzare, dal mio punto di vista, le performance e ottimizzare anche delle risorse. Queste, come dire, queste conclusioni le ho anche tratte rivedendo un po' le slide che il Sindaco ci ha girato successivamente alla Commissione rispetto all'intervento che il Presidente aveva fatto. Quindi il nostro voto sarà favorevole a questa delibera. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Spendio. Prego, Consigliere Malacarne.

Il Consigliere Malacarne: Grazie Presidente. Lo trovo anch'io un percorso molto interessante quello che sta facendo CAP Holding e, secondo me, ci possono essere delle ottime sinergie tra quello che è un unico player, un unico riferimento in ambito cittadino che possa avere sia il sistema idrico, sia il ritiro dei rifiuti porta a porta. Per la precisione sì, noi siamo legati con il contratto con l'attuale azienda che ci eroga questo tipo di servizio dei rifiuti urbani, però io durante la Commissione feci una domanda specifica al Presidente di CAP Holding, se avevano previsto perlomeno dei modelli di way out, ha un po' sviato la risposta però ha detto che hanno un piano di acquisizioni, quindi potrebbe anche essere che ci stupiscono, non lo so. Però, chiaro, quello che vedo come vantaggio per il nostro Comune è che è un'ulteriore scelta che si può fare alla scadenza dell'attuale contratto. Quindi anticipo anche il mio voto che sarà ovviamente favorevole. Grazie.

Il Presidente del Consiglio Carnovale: Grazie, Consigliere Malacarne. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non ci sono altre dichiarazioni votiamo per la delibera. "Il Consiglio delibera di dare atto che le premesse e le considerazioni sopra richiamate formano parte integrale e sostanziale del presente atto deliberativo, così come gli allegati che si producono; 2) di autorizzare ed approvare l'acquisizione da parte di CAP Holding S.P.A. di una partecipazione societaria in Aemme Linea Ambiente S.R.L., secondo le modalità descritte in premessa, mediante acquisto da AMGA Legnano S.P.A. di una quota pari al 20% del capitale sociale della predetta società al valore di euro 3.480.600; 3) di dare atto che per la spesa di euro 3.488.600, strumentale all'acquisto della quota di AMGA Legnano S.p.A. in Aemme Linea Ambiente SRL, CAP Holding SPA attingerà dal proprio piano degli investimenti destinato a progetti di sinergia water Waste nell'ambito dell'economia circolare fuori tariffa per complessivi 27,6 milioni di euro, già approvato dall'Organo Assembleare in data 26 giugno 2024, senza alcun esborso o impegno economico-finanziario da parte del Comune; 4) di prendere atto e approvare lo schema di statuto di Aemme Linea Ambiente SRL revisionato e lo schema di patto parasociale modificato allegati; 5) di dare atto che ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, l'acquisizione della partecipazione alla suddetta società è retta dalle motivazioni di soddisfacimento di interessi pubblici, come meglio descritto nella documentazione allegata, con particolare riferimento allo svolgimento di servizi pubblici locali di rilevanza economica a rete sui territori comunali; 6) di dare atto che lo schema della presente deliberazione di Consiglio Comunale, comprensivo di allegati, è stato sottoposto a forma di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e che entro la data di scadenza prevista non sono pervenute osservazioni; 7) di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo numero 33/2013, aggiornato dal successivo Decreto Legislativo numero 97/2016; 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti e alle Autorità Garante della concorrenza del mercato, AGCM, per le finalità previste dall'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175, e successive modifiche e integrazioni; 9) di autorizzare e demandare al Sindaco o a persona da lui delegata o agli uffici e a organi

competenti per il seguito dell'istruttoria il compimento di ogni altro adempimento conseguente e/o necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione.". Votiamo. Con 16 voti favorevoli si approva la delibera. Voti favorevoli: Claudio Albini, Stefano Amente, Antonella Carnovale, Teresa Carnovale, Vittorio Ciocca, Giuseppe Mario Malacarne, Salvatore Mento, Ernestina Antonietta Morandi, Giuseppe Luigi Morandi, Giuseppe Russomanno, Domenico Antonio Spendio, Pietro Stroppa, Sandra Volpe, Samantha Beccia, Deborah Stivala, Alice Grumelli. Votiamo ora per l'immediata eseguibilità. Con 16 voti favorevoli si approva. Voti favorevoli: Claudio Albini, Stefano Amente, Antonella Carnovale, Teresa Carnovale, Vittorio Ciocca, Giuseppe Mario Malacarne, Salvatore Mento, Ernestina Antonietta Morandi, Giuseppe Luigi Morandi, Giuseppe Russomanno, Domenico Antonio Spendio, Pietro Stroppa, Sandra Volpe, Samantha Beccio, Deborah Stivala, Alice Grumelli.



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2025 / 1391

AREA SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA - APPROVAZIONE ATTI, DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 13/05/2025

IL FUNZIONARIO
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Proposta N. 2025 / 1391

AREA SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

OGGETTO: PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA - APPROVAZIONE ATTI, DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267e dell'art. 147 bis , si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 13/05/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
CARANNANTE ROSARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

PROVINCIA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 48 del 29/05/2025

Area AREA SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI E TRIBUTARI

Oggetto: PROCESSO DI AGGREGAZIONE VOLONTARIA SOCIETARIA NEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SINERGIE TRA SERVIZI A RETE - ACQUISTO DA PARTE DI CAP HOLDING S.P.A. DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. FUNZIONALI ALLO SVILUPPO DI UN GESTORE INTEGRATO DI AREA VASTA - APPROVAZIONE ATTI, DOCUMENTI NECESSARI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal 16/06/2025 al 01/07/2025

Comune di Trezzano Sul Naviglio li, 02/07/2025

Il Messo Comunale
(MEAZZINI UMBERTO)
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)